

NOTA INTEGRATIVA

bilancio di previsione

esercizio

2026-2028

EMENDATO

A seguito della votazione dei documenti di bilancio 2026-2028 e dei relativi emendamenti approvati nella seduta del 18 dicembre 2025, la Nota Integrativa deve essere letta come integrata dagli stessi. Gli emendamenti sono riportati in calce al documento.

NOTA INTEGRATIVA

**BILANCIO
2026-2028**

Comune di TRIESTE (TS)

Indice generale

PREMESSA.....	3
1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI.....	6
2. EQUILIBRI DI BILANCIO.....	10
2.1 EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO.....	10
2.2 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	12
2.3 EQUILIBRIO DELLA PARTE IN CONTO CAPITALE.....	12
2.4 EQUILIBRIO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI.....	13
3. VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE IN PARTE ENTRATA.....	15
3.1 LE ENTRATE CORRENTI.....	20
3.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE	20
L'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)	21
Presupposto.....	24
Abitazione Principale.....	24
Assimilazioni.....	25
Soggetti Passivi.....	26
Base Imponibile.....	26
Aliquote.....	28
Esenzioni.....	29
Agevolazioni.....	31
Versamenti.....	32
Regolamenti e Aliquote: adempimenti.....	32
Tabella riepilogativa aliquote ILIA vigenti	33
Previsioni gettito ILIA.....	34
Tassa sui Rifiuti (TARI).....	35
Addizionale comunale all'IRPEF.....	46
L'imposta di soggiorno.....	48
Canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari e per le occupazioni mercatali.....	53
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	56
3.1.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI.....	57
3.1.3 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.....	57

3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE.....	61
3.2.1 ENTRATE DEL TITOLO 4°	61
3.2.2 ENTRATE DEL TITOLO 5°	64
3.2.3 ENTRATE DEL TITOLO 6°	66
3.2.4 ENTRATE DEL TITOLO 7°	72
3.2.5 ENTRATE DEL TITOLO 9°	73
3.3 LE ENTRATE C.D. "RICORRENTI" E C.D. "NON RICORRENTI"	74
4. VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE IN PARTE SPESA.....	76
4.1 SPESE CORRENTI.....	77
4.2 FONDO DI RISERVA.....	80
4.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	81
4.4 ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO.....	88
4.5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV).....	89
FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI.....	91
5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2025.....	93
6. SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON RISORSE DISPONIBILI O MEDIANTE RICORSO AL DEBITO.....	94
7. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESENTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI O DI ALTRI SOGGETTI.....	98
8. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI PREVISTI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	98
9. ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	98
10. RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	104
OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DEL DEBITO.....	106
DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI DEL COMUNE.....	108
OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE.....	110
DETERMINAZIONE DEL VALORE SOGLIA PER LA SPESA DI PERSONALE.....	118

PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile

cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono :

- Schemi di bilancio;
- Principio di competenza potenziata;
- Piano dei conti integrato;
- Fondo pluriennale vincolato;
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

In particolare il nuovo sistema contabile armonizzato prevede l'adozione di un bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale di competenza e di cassa (per il primo anno), la cui classificazione avviene per missioni e programmi e la tenuta della contabilità finanziaria è effettuata sulla base del "principio contabile di competenza finanziaria potenziata".

Il disposto normativo prevede l'applicazione dei seguenti criteri contabili:

- registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno, con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile (principio della "competenza potenziata")

Il principio della "competenza potenziata" consente di conoscere: i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche, di evitare l'accantonamento di entrate future e di impegni inesistenti, di rafforzare la programmazione di bilancio, di favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni e di avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Relativamente ai documenti del sistema di bilancio 2026-2028, oggetto della presente Nota integrativa, questi sono stati predisposti attenendosi ai Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo i principi delle nuove regole contabili ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

In particolare per la redazione dei documenti di bilancio sono stati applicati i seguenti i principi contabili:

- il principio concernente la programmazione di bilancio;
- il principio concernente la competenza finanziaria;
- il principio concernente la contabilità economico-patrimoniale;
- il principio concernente il bilancio consolidato.

Tali principi assicurano il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei.

In applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" e s.m.i. (D.Lgs.126/14) si evidenzia che:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando i principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili;
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la

conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 – Pubblicità).

La struttura del bilancio armonizzato è molto più sintetica rispetto al vecchio schema e è anche per questo che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede al punto 9.3 la stesura della Nota integrativa al bilancio di previsione quale documento accompagnatorio degli atti di bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso, analizzando gli elementi che si reputano maggiormente significativi, verificandone il rispetto dei principi contabili, quali requisito fondamentale per garantire l'equilibrio finanziario del bilancio.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 chiude con i seguenti totali a pareggio:

- anno 2026 euro 810.394.844,00;
- anno 2027 euro 619.083.829,00;
- anno 2028 euro 640.982.874,36.

Le spese correnti del bilancio 2026-2028, le cosiddette spese di funzionamento dell'ente per l'erogazione di tutti i servizi, ammontano complessivamente nel triennio ad euro 1.196.334.907,77.

Il Bilancio di Cassa corrente trova allocazione nella prima colonna del documento contabile e riporta in Entrata il Fondo di Cassa presunto all'inizio dell'esercizio pari ad euro 225.050.174,26.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio *n. 1 - Annualità*)
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio *n. 2 - Unità*)
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. (rispetto del principio *n. 3 - Universalità*)
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio *n.4 - Integrità*).

Il bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 è stato predisposto "a legislazione vigente", tenendo conto degli strumenti di programmazione dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia già adottati per il triennio 2026-2028, ovvero degli altri strumenti di programmazione che sottostanno alle future disposizioni legislative in materia finanziaria.

Non appena gli strumenti di programmazione per il prossimo triennio verranno adottati dallo Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia si provvederà, comunque con delibera di variazione, ad adeguare i documenti di Bilancio 2026-2028 al nuovo scenario normativo.

Nella predisposizione dei documenti di bilancio 2026-2028, i trasferimenti regionali per le funzioni fondamentali sono stati previsti in linea con le previsioni dei trasferimenti agli enti locali degli anni precedenti.

Per il futuro sarà fondamentale una partecipazione diretta ed incisiva al processo di elaborazione delle nuove norme regionali che disciplineranno la determinazione dei trasferimenti calcolati sui c.d. costi standard che dovranno comprendere tutti i servizi che caratterizzano un Comune Capoluogo di Regione come Trieste, componendo un set di indicatori effettivamente rappresentativo e completo in grado di assicurare alla nostra Amministrazione le risorse finanziarie necessarie a garantire il mantenimento nel tempo dei servizi erogati ai cittadini sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo.

Con riferimento all'annualità 2026, il pareggio del bilancio è stato conseguito in applicazione delle seguenti scelte politiche:

- le previsioni del gettito della Tassa Rifiuti (TARI) è allineato ai costi del Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per il quadriennio 2023-2026, in attesa della definizione, con convalida da parte dell'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti) delle nuove tariffe TARI;
- applicazione delle tariffe delle entrate extratributarie vigenti nell'anno 2025, adeguate all'indice FOI dell'ISTAT;
- revisione dei budget di spesa contenendo e razionalizzando i relativi stanziamenti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire, la spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi, eventuali ulteriori spese correnti straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d'anno qualora si realizzino nuove e/o maggiori entrate o riduzioni di spese;

- utilizzo delle entrate non ricorrenti per finanziare spese altrettanto non ricorrenti, al fine di non alterare gli equilibri di bilancio, per un importo di euro 190.821.525,18 nel 2026;
- quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza nella misura necessaria allo svolgimento delle attività o interventi programmati ed alle conseguenti obbligazioni che si renderanno esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- finanziamento delle maggiori spese di personale in conseguenza degli aumenti contrattuali;
- utilizzo dell'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) per euro 1.400.318,75 esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento;
- esclusivo finanziamento con risorse proprie di Bilancio degli interventi previsti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, non è prevista l'accensione di mutui nel triennio 2026-2028;
- nessuna previsione a bilancio degli accantonamenti di cui all'articolo 1, comma 550 e seguenti della legge 147/2013, in quanto dal monitoraggio dello stato delle Società partecipate, con particolare riferimento alle situazioni economico-finanziarie delle stesse, non sono emerse situazioni che possano determinare effetti negativi sul bilancio finanziario dell'Ente;
- le previsioni iscritte nel bilancio 2026-2028 sono improntate al rispetto degli equilibri di bilancio come nuovo obiettivo di rispetto dei saldi di finanza pubblica.

2. EQUILIBRI DI BILANCIO

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2026-2028 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

2.1 EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO

L'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

Gli stanziamenti di competenza sono riferiti alle previsioni di accertamento in entrata e di impegno della spesa nei singoli anni di riferimento del Bilancio 2026-2028 mentre gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui nel solo anno 2026.

Nella tabella seguente viene data evidenza del rispetto dell'equilibrio generale di bilancio sia in termini di competenza che di cassa.

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2026

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	225.050.174,26				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		5.841.831,67			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	185.097.696,24	139.127.374,00	Titolo 1 - Spese correnti	535.185.614,31	400.146.759,90
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.494.989,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	212.960.980,06	180.518.304,71			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	102.981.220,14	76.050.228,38	Titolo 2 - Spese in conto capitale	420.366.201,32	213.390.316,98

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	444.755.586,35	212.809.041,24	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.212.282,23	1.702.704,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	357.480,86	250.000,00
Totale entrate finali	948.007.765,02	610.207.652,33	Totale spese finali	955.909.296,49	613.787.076,88
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	3.391.194,32	2.262.407,12
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	180.157.229,03	154.345.360,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	187.531.674,93	154.345.360,00
Totale Titoli	1.168.164.994,05	804.553.012,33	Totale Titoli	1.186.832.165,74	810.394.844,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.393.215.168,31	810.394.844,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.186.832.165,74	810.394.844,00
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	206.383.002,57				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2027/2028

ENTRATE	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	SPESE	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	5.494.989,95	5.494.989,95			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	138.927.374,00	138.927.374,00	Titolo 1 - Spese correnti	397.913.051,27	398.275.096,63
			- di cui fondo pluriennale vincolato	5.560.000,00	5.560.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	177.885.497,22	177.598.342,48			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	76.681.825,29	77.275.231,32	Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.218.458,69	45.755.458,69
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.498.782,54	47.091.576,61	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	250.000,00	250.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	250.000,00	250.000,00
Totale entrate finali	419.243.479,05	441.142.524,41	Totale spese finali	422.381.509,96	444.280.555,32
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.356.959,04	2.356.959,04
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	154.345.360,00	154.345.360,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	154.345.360,00	154.345.360,00
Totale Titoli	613.588.839,05	635.487.884,41	Totale Titoli	619.083.829,00	640.982.874,36
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	619.083.829,00	640.982.874,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	619.083.829,00	640.982.874,36

2.2 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'equilibrio economico-finanziario, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

	RISULTATI DIFFERENZIALI	2026	2027	2028
a	Avanzo amministrazione per spese correnti	0,00		
b	F.do pluriennale vincolato sp. cor.	5.841.831,67	5.494.989,95	5.494.989,95
c	TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	139.127.374,00	138.927.374,00	138.927.374,00
d	TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	180.518.304,71	177.885.497,22	177.598.342,48
e	TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	76.050.228,38	76.681.825,29	77.275.231,32
f	TOTALE Entrate (a+b+c+d+e) (+)	401.537.738,76	398.989.686,46	399.295.937,75
g	Spese correnti (-)	400.146.759,90	397.913.051,27	398.275.096,63
h	DIFFERENZA (f-g)	1.390.978,86	1.076.635,19	1.020.841,12
i	Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da P.A. (+)	2.806.414,07	2.780.027,69	2.785.821,76
l	Avanzo di amministrazione presunto destinato ad estinzione anticipata di mutui	0,00	0,00	0,00
m	Entrate di parte capitale destinate all'estinzione anticipata di mutui	0,00	0,00	0,00
n	Quota Capitale amm. Mutui (-)	2.262.407,12	2.356.959,04	2.356.959,04
o	DIFFERENZA (h+i+l+m-n) Entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	1.934.985,81	1.499.703,84	1.449.703,84

2.3 EQUILIBRIO DELLA PARTE IN CONTO CAPITALE

L'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Voce di Bilancio		2026	2027	2028
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	214.511.745,24	25.748.782,54	47.341.576,61
Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da P.A. (+)	(-)	2.806.414,07	2.780.027,69	2.785.821,76
Entrate di parte capitale destinate all'estinzione anticipata di mutui	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per riscossione di crediti a breve termine	(-)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Entrata per riscossione di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(+)	1.934.985,81	1.499.703,84	1.449.703,84
ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DI PARTE CAPITALE (A)	(=)	213.390.316,98	24.218.458,69	45.755.458,69
Spese di investimento	(-)	213.390.316,98	24.218.458,69	45.755.458,69
Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
SPESE DEL BILANCIO DI PARTE CAPITALE (B)		213.390.316,98	24.218.458,69	45.755.458,69
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(=)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 per Riscossione Crediti di breve termine	(+)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione Crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00

2.4 EQUILIBRIO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI

L'equilibrio tra entrate finali e spese finali - l'articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, dispone il rispetto di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di

previsione che di rendiconto. Di seguito alla presente nota integrativa, nella sezione 3, sono riepilogate in dettaglio le entrate in conto capitale previste sul bilancio 2026.

3. VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE IN PARTE ENTRATA

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in Titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

a) il "**Titolo 1**" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa;

b) il "**Titolo 2**" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti;

c) il "**Titolo 3**" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;

d) il "**Titolo 4**" è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione;

e) il "**Titolo 5**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito a terzi;

f) il "**Titolo 6**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;

g) il "**Titolo 7**" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;

h) il "**Titolo 9**" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi.

Per una valutazione complessiva delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione nel triennio 2026-2028, nella tabella seguente le entrate sono evidenziate per Titoli di bilancio secondo il nuovo schema del Bilancio c.d. Armonizzato.

Denominazione	2025 previsioni definitive	2026	2027	2028
Avanzo d'amministrazione	90.870.472,43			
Fondo pluriennale vincolato	81.615.655,07	5.841.831,67	5.494.989,95	5.494.989,95
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	135.378.097,87	139.127.374,00	138.927.374,00	138.927.374,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	185.776.523,07	180.518.304,71	177.885.497,22	177.598.342,48
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	74.517.577,92	76.050.228,38	76.681.825,29	77.275.231,32
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	475.465.807,65	212.809.041,24	25.498.782,54	47.091.576,61
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.702.704,00	1.702.704,00	250.000,00	250.000,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	214.388.006,95	154.345.360,00	154.345.360,00	154.345.360,00

TOTALE Entrate	1.299.714.844,96	810.394.844,00	619.083.829,00	640.982.874,36
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Denominazione	2025 previsioni definitive	2026	2027	2028
Totale Titolo 1 - Spese correnti	423.026.458,31	400.146.759,90	397.913.051,27	398.275.096,63
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	602.106.990,88	213.390.316,98	24.218.458,69	45.755.458,69
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	19.943.388,82	2.262.407,12	2.356.959,04	2.356.959,04
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	214.388.006,95	154.345.360,00	154.345.360,00	154.345.360,00
TOTALE TITOLI	1.299.714.844,96	810.394.844,00	619.083.829,00	640.982.874,36

Per una prima analisi delle risorse finanziarie in entrata nel triennio 2026-2028, nella tabella seguente le entrate sono state raggruppate distinguendo:

- le entrate correnti ovvero le entrate che, ai sensi delle vigenti previsioni di legge, contribuiscono al raggiungimento degli equilibri di parte corrente ed alla copertura delle spese correnti e per rimborso prestiti;
- le entrate in conto capitale, distinte anch'esse per natura / fonte di provenienza.

Quadro riassuntivo delle entrate	Previsioni assestate	Programmaz. annuale	Programmazione pluriennale	
	2025	2026	2027	2028
Entrate Tributarie (Titolo 1)	135.378.097,87	139.127.374,00	138.927.374,00	138.927.374,00
Entrate per Trasferimenti correnti (Titolo 2)	185.776.523,07	180.518.304,71	177.885.497,22	177.598.342,48

Entrate Extratributarie (Titolo 3)	74.517.577,92	76.050.228,38	76.681.825,29	77.275.231,32
TOTALE ENTRATE CORRENTI	395.672.198,86	395.695.907,09	393.494.696,51	393.800.947,80
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato spese correnti	36.903.623,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	5.841.831,67	4.906.989,95	4.972.000,00	4.972.000,00
Riduzione attività finanziarie destinate a rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazioni di beni destinati a rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti a finanziamento quote capitale e quote interessi su prestiti (+)	3.795.229,32	3.697.338,72	3.597.767,28	3.526.614,83
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-)	2.834.678,93	1.934.985,81	1.499.703,84	1.449.703,84
TOTALE ENTRATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI	439.378.203,92	402.365.249,95	400.564.759,95	400.849.858,79
Alienazioni di beni, contributi agli investimenti e alienazioni di attività finanziarie	453.082.669,34	190.580.643,25	23.991.715,53	45.584.509,60
Riscossioni di crediti ed altre entrate da riduzioni di attività finanziarie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Proventi da oneri urbanizzazione per spese di investimento	1.431.234,11	1.400.318,75	1.489.530,91	1.489.530,91
Oneri di urbanizzazione a scomputo per spese di investimento	17.904.608,20	17.763.247,14	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale (per compensazioni prezzi)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	53.966.849,43	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	70.887.100,95	5.261.848,96	7.302,09	7.302,11
Contributi agli investimenti a finanziamento quote capitale e quote interessi su prestiti (-)	2.834.678,93	2.806.414,07	2.780.027,69	2.785.821,76
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+)	3.169.207,78	1.934.985,81	1.499.703,84	1.449.703,84
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	602.356.990,88	218.884.629,84	24.458.224,68	45.995.224,70

3.1 LE ENTRATE CORRENTI

3.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie rappresentano poco meno di un terzo delle complessive entrate correnti di bilancio e riguardano le entrate del Comune derivanti dall'applicazione di imposte, tasse e addizionali comunali ad imposte erariali.

Nella tabella seguente le entrate tributarie sono evidenziate per tipologia di entrata.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	Programmazione pluriennale	
	2025	2026	2027	2028
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	135.178.097,87	138.927.374,00	138.727.374,00	138.727.374,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	135.378.097,87	139.127.374,00	138.927.374,00	138.927.374,00

Con riferimento ai “grandi” tributi comunali, ovvero l’Imposta sugli Immobili e la TARI, l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2023, dell’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) regionale in sostituzione dell’IMU, rimane la novità principale per l’esercizio 2025 e seguenti, ove gli effetti sul bilancio comunale potranno progressivamente essere maggiormente compresi ed entrare a regime.

In termini generali, la previsione del gettito dell’ILIA inserita nei documenti di Bilancio 2026-2028 è stata formulata sulla base delle aliquote adottate in via di prima applicazione dell’imposta, in recepimento delle modifiche della normativa regionale nel frattempo intervenute, e del gettito acquisito nel 2024 e in acconto 2025, in un’ottica di mantenimento della stessa pressione tributaria prevista negli anni precedenti. Per la TARI la previsione di entrata è stata elaborata sulla base del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025, già validato da AUSIR nel 2024, in quanto non è disponibile il nuovo piano poiché da elaborare sulla base di nuove disposizioni ARERA.

Nella elaborazione delle previsioni di entrata, pertanto, non sono stati previsti

aumenti delle aliquote per l'Imposta Immobiliare mentre per le tariffe TARI l'obiettivo è cercare di mantenerle sui livelli dell'anno 2025 utilizzando i risultati della lotta all'evasione e le altre poste correttive, pur nella consapevolezza che il PEF quadriennale 2026-2029 presumibilmente comporterà un incremento dei costi.

Ciò precisato, si riporta nel prospetto che segue l'andamento delle previsioni di bilancio dei principali tributi comunali.

Le entrate tributarie sono di seguito riepilogate ed analizzate nel prosieguo:

Descrizione Entrate Tributarie	Rendiconto Previsioni definitive 2025	Programmazione pluriennale		
		2026	2027	2028
Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)	56.456.723,87	55.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00
Nuova Imposta Municipale Propria – Lotta all'evasione	1.436.828,24	3.000.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00
IMU – Lotta all'evasione	5.300.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00
Tassa Rifiuti (TARI)	42.572.374,00	42.572.374,00	42.572.374,00	42.572.374,00
Tassa rifiuti – componente perequativa UR1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tassa rifiuti – componente perequativa UR2	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Tassa rifiuti – componente perequativa UR3	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Addizionale Comunale all'IRPEF	24.000.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Imposta di soggiorno	2.700.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

L'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

Dal primo gennaio 2023 nei Comuni della nostra Regione l'IMU è stata sostituita dalla nuova Imposta Locale sugli Immobili Autonoma regionale (ILIA), istituita con Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17.

Come indicato nella circolare 1/2023 emanata dalla Regione sull'ILIA... *“La normativa regionale ha dato attuazione alla previsione di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b-bis) dello Statuto di autonomia, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 che ha recepito l'Accordo del 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.*

In ragione di tale modifica statutaria, la Regione ha acquisito la competenza a disciplinare autonomamente un tributo immobiliare già previsto dalla normativa statale introducendo, nel territorio regionale, una propria disciplina. Nel fare questo, il legislatore regionale, anche in adesione agli indirizzi impartiti, in materia, dalla Cabina di regia e dai portatori di interesse presenti sul territorio regionale, ha scelto di operare, in questa prima fase, in un quadro di sostanziale continuità con il previgente quadro normativo statale che disciplina l'Imposta Municipale sugli Immobili (IMU). Ciò al fine di consentire ai Comuni della regione di avvalersi delle procedure gestionali esistenti e di mantenere inalterato il loro equilibrio finanziario”.

La disciplina regionale contiene però delle innovazioni rispetto alla disciplina dell'IMU nazionale, *“sia per regolamentare meglio taluni aspetti sistematici del tributo locale immobiliare che per garantire ai Comuni della regione più ampi margini di manovrabilità del tributo.*

Sempre la circolare 1/2023 evidenzia i principali elementi di novità rispetto alla disciplina statale:

- *L'introduzione di una apposita categoria costituita dai fabbricati strumentali all'attività economica;*
- *Un più appropriato inquadramento dell'abitazione principale e degli altri fabbricati abitativi (in termini di “esclusione” anziché di “esenzione” dal tributo);*
- *l'obbligo di adozione della delibera di fissazione del valore venale delle aree fabbricabili;*
- *le aliquote applicabili agli immobili;*
- *l'inserimento, all'interno della potestà regolamentare del Comune, di una nuova esenzione per i fabbricati ad uso abitativo dichiarati inagibili e di fatto inutilizzati, a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva.*

La L.R. 17/2022 è stata successivamente modificata con L.R. 9/2024, come di seguito schematizzato:

1. **Bene strumentale all'attività economica:** è stata modificata la definizione di cui all'art. 3 co. 1 lett. b), definendolo come il fabbricato utilizzato esclusivamente dal soggetto passivo (e non più dal possessore, locuzione che escludeva i concessionari demaniali e i locatari finanziari) unicamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale. Fino al 2024 l'aliquota agevolata per i beni strumentali è pari allo 0,96%. La modifica normativa dal 2025 riduce ulteriormente l'aliquota massima allo 0,86%, eliminando la possibilità di aumentarla fino allo 0,96%, con conseguente (ulteriore) ristoro regionale della perdita di gettito.

2. **Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale:** è stata introdotta la definizione di cui all'art. 4 co. 1 lett. b-bis) definendolo il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso da quello di cui alle lett. a) abitazione principale e b) abitazione assimilata, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 13 bis.

Viene ridotta l'aliquota massima da 1,06% a 0,70% escluse le pertinenze. Si ha diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per un solo immobile sul territorio regionale, diverso dall'abitazione principale, individuato con la comunicazione cd. prima seconda casa da effettuarsi esclusivamente in modalità telematica sul portale regionale ILIA entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'obbligo comunicativo è disciplinato dall'art. 13-*bis* ed è da tenere distinto dall'obbligo dichiarativo di cui all'art. 13 L.R. 17/2022.

Anche in questo caso è previsto un ristoro regionale per il minor gettito previsto per le casse comunali.

3. **Immobili occupati abusivamente:** in recepimento alla normativa nazionale, è stata introdotta l'esenzione per detta fattispecie all'art. 11 co 1, lett. h-bis per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

4. Norma interpretazione autentica per l'esenzione agli enti non commerciali in caso di collegamento funzionale o strutturale: in recepimento della normativa nazionale IMU, l'esenzione per gli IMU ENC di cui alla lett. g) dell'art. 9 co. 1. Lett. g) viene interpretata nel senso che gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), con modalità non commerciali. Gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Essendo norma di interpretazione autentica ha portata retroattiva. Ad oggi, non si rileva un impatto economico rilevante sul bilancio.

5. Pubblicazione di delibere, regolamenti e aliquote: l'obbligo di pubblicazione dal 2025 si

ottempera sul portale regionale e non più sul MEF, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento per la loro efficacia.

Recentemente, è intervenuta un'ulteriore modifica normativa di cui alla Legge regionale 3 giugno 2025, n. 7, recante le disposizioni multisettoriali, che all'art. 145 disciplina l'interpretazione autentica dell'art. 19 L.R. 17/2022, prevedendo che "1. L'articolo 19 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), si interpreta nel senso che il rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU comprende l'articolo 1, commi 1091 e 1091 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).".

Presupposto

Il presupposto dell'ILIA ([art. 2](#)) è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione.

Le abitazioni principali o assimilate rientrano, pertanto, nel presupposto impositivo, a differenza di quanto previsto dalla disciplina statale in materia di IMU, che ne aveva previsto l'esclusione. Detta tipologia di abitazioni, ad eccezione delle cd. abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9), sono esentate dall'imposta ai sensi dell'articolo 11.

Ai fini della definizione di immobili da assoggettare all'imposta, si è ritenuto, in fase di prima applicazione e in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dal Sistema delle Autonomie Locali, di non discostarsi dalle definizioni adottate dalla disciplina statale in merito alle fattispecie imponibili, al fine di avvalersi dell'esperienza acquisita e della prassi consolidata.

Abitazione Principale

Regime

L'abitazione principale è esente dall'ILIA, ossia l'imposta per l'abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all'imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

Definizione

L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Sono assoggettate al regime ILIA previsto per l'abitazione principale, un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 4, comma 1, lettera a)). La definizione è stata modificata in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n.

Assimilazioni

Sono assimilate per legge all'abitazione principale le seguenti fattispecie (art. 4, comma 1, lett. b), n. da 1) a 5)):

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l'assimilazione può essere applicata ad una sola di esse (art. 15, comma 1, lett. e)).

Il Comune di Trieste ha esercitato detta potestà regolamentare all'art. 7 co. 2 lett. f) assimilando all'abitazione principale (ed è quindi esente) l'unità immobiliare posseduta da

anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini del periodo precedente si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 70 anni e disabili quelle con disabilità pari o superiore al 67%.

Soggetti Passivi

L'ILIA è dovuta dai soggetti di seguito indicati (art. 6):

- proprietario dell'immobile
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria

Base Imponibile

L'ILIA si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

- fabbricati iscritti in catasto (art. 7)

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

Gruppo/Categoria catastale	Moltiplicatore
A (tranne A/10)	160
A/10	80
B	140

C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160
C/3, C/4 e C/5	140
D (tranne D/5)	65
D/5	80

- aree fabbricabili (art. 7)

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

- zona territoriale di ubicazione
- indice di edificabilità
- destinazione d'uso consentita
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
- terreni agricoli (art. 7)

Come previsto dall'art. 7, comma 6, L.R. 17/2022, il Comune di Trieste, con deliberazione di Giunta n. 626 del 18 novembre 2024, ha determinato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee con effetto dal 1° gennaio 2025. I valori venali adottati sono stati determinati avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti a un ordine o a un albo professionale. La finalità della norma è quella di limitare il potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Il valore venale in comune commercio per zone omogenee rappresenta il valore di riferimento, da considerare come base imponibile cui applicare l'aliquota prevista e calcolare l'imposta dovuta per le aree fabbricabili, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree fabbricabili. In assenza di valori di riferimento e ove non è possibile calcolare il valore dell'area fabbricabile utilizzando i valori tabellari, occorrerà procedere mediante perizia di stima.

I valori medi approvati si applicano a partire dal 1° gennaio 2025 e sono oggetto di revisione quinquennale e, in ogni caso, almeno ogni dieci anni.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Aliquote

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'ILIA in una misura "standard" che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il Comune determina le aliquote dell'ILIA con deliberazione del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;
- pubblicata sul Portale del Federalismo fiscale entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento fino all'anno di imposta 2024 e sul portale regionale ILIA dall'anno di imposta 2025.

A seguito delle modifiche normative di cui alla L.R. 9/2024, a partire dal 2025, le aliquote stabilite dalla legge (art. 9) per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella:

IMMOBILE	L. R. 17/2022	Aliquota base %	Aliquota minima %	Aliquota massima %	Variazioni prospetto aliquote
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	<i>Art. 9, co. 1</i>	0,50	0	0,60	INVARIATO
Primo fabbricato ad uso abitativo <i>di cui</i> <i>all'art. 4, comma 1, lett.</i> <i>b-bis, escluse le relative</i> <i>pertinenze</i>	<i>Art. 9, co. 2</i>	0,70	0	—	Eliminata possibilità di aumentare fino allo 1,06% e stabilita aliquota base

					0,70% invece che 0,86%
Fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi da quelli di cui all'art. 4	Art. 9, co. 3	0,86	0	1,06	INVARIATO
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Art. 9, co. 4	0,10	0	0,10	INVARIATO
Terreni agricoli	Art. 9, co. 5	0,76	0	1,06	INVARIATO
Aree fabbricabili	Art. 9, co. 6	0,86	0	1,06	INVARIATO
Fabbricati strumentali attività economica	Art. 9, co. 7	0,86	0	—	Eliminata possibilità di aumentare fino allo 0,96% e stabilita aliquota base 0,86%
Immobili diversi dai precedenti	Art. 9, co. 8	0,86	0	1,06	INVARIATO

Esenzioni

Le ipotesi di esenzione dall'ILIA (art. 1):

- abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- immobili posseduti nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della Regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. beni merce);
- immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, co. 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (come introdotta all'art. 11 co. 1 lett. h-bis dalla L.R. 9/2024).

Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi (art. 12):

- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. I comuni, inoltre, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l'esenzione dall'ILIA in favore delle seguenti fattispecie:
 - immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019];
 - esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019].

- fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità;

Agevolazioni

Le principali ipotesi di agevolazione in materia di ILIA riguardano le seguenti fattispecie:

- aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (art. 3). Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni: - sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione comporta l'esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l'eventuale comproprietario privo di tali qualifiche;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50% (art. 8);
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% (art. 8);
- abitazioni concesse in comodato (art. 8). Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:- il contratto di comodato sia registrato;- il comodante possieda in regione la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- abitazioni locate a canone concordato (art. 10). Per le abitazioni locate a canone

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.

Versamenti

- modalità di computo. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
 - il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
 - Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
- rate di versamento. L'ILIA deve essere versata in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul portale regionale entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano, per il versamento del saldo, gli atti adottati per l'anno precedente. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.
- modalità di versamento. Il versamento dell'ILIA deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

Regolamenti e Aliquote: adempimenti

I regolamenti (art. 14) e le delibere di determinazione delle aliquote dell'ILIA devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere, a partire dal 2025, devono essere

trasmessi non più al Ministero dell'economia e delle finanze ma essere pubblicati nel portale regionale ILIA, entro il termine perentorio del 14 ottobre per essere pubblicati entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione, entro il termine di legge, i regolamenti e le delibere di fissazione delle aliquote non produrranno effetti ed il Comune dovrà applicare quelli vigenti nell'anno precedente.

In ossequio alla normativa richiamata il Comune di Trieste, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 aprile 2023 ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) e, con deliberazione consiliare n. 19 del 27/04/2023, ad adottare le relative aliquote, ottemperando ai relativi adempimenti.

Inoltre, a seguito dell'approvazione delle aliquote ILIA dal 2025 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 09/12/2024, ha provveduto alla pubblicazione sul portale regionale ILIA, come da disposizioni normativa.

Si ricorda che, in assenza di variazioni, le aliquote deliberate conservano la loro validità anche per gli esercizi successivi.

Tabella riepilogativa aliquote ILIA vigenti

FATTISPECIE	ALIQUOTA	RIF. L.R. 17/2022 ART. 9
Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	0,60%	co. 1
Alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER)	0,40%	co. 1
<i>Primo fabbricato ad uso abitativo, escluse le pertinenze e diverso dall'abitazione principale e assimilata, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato ai sensi dell'art. 13 bis, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b bis)</i>	0,70%	co. 2
<i>Primo fabbricato ad uso abitativo, escluse le pertinenze e diverso dalla abitazione principale e assimilata, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato ai sensi dell'art. 13 bis, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b bis), di categoria da A/2 ad A/7, concesso in comodato a parente in linea retta di primo grado che lo utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in</i>	0,53%	co. 2

<i>comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori</i>		
<i>Primo fabbricato ad uso abitativo, escluse le pertinenze e diverso dall'abitazione principale e assimilata, posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato ai sensi dell'art. 13 bis, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b bis), locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431</i>	0,65%	co. 2
<i>Fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi dalla abitazione principale o assimilata</i>	1,06%	co. 3
<i>Fabbricati ad uso abitativo, escluse le relative pertinenze e diversi dalla abitazione principale o assimilata, locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431</i>	0,65%	co. 3
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	0,05%	co. 4
<i>Aree fabbricabili</i>	0,86%	co. 6
<i>Fabbricati strumentali all'attività economica</i>	0,86%	co. 7
<i>Altri fabbricati non rientranti nelle fattispecie precedenti</i>	1,06%	co. 8

Previsioni gettito ILIA

La norma regionale prevede che la transizione dall'IMU alla nuova imposta immobiliare regionale avvenga in un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni. Ciò in relazione al fatto che la normativa statale dell'IMU riserva alla stessa Amministrazione centrale una quota del 0,76% del gettito degli immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D). Con il nuovo provvedimento questo gettito, dal 2023, viene riscosso dai Comuni mentre l'importo è corrisposto dalla Regione allo Stato. La regolazione dei rapporti finanziari tra la Regione e i propri Comuni avviene attraverso apposita compensazione a valere sul fondo unico comunale.

Sulla base della disciplina richiamata e di quanto complessivamente riscosso a titolo di acconto ILIA 2024, tenuto conto che non si prevede di intervenire sulle aliquote approvate per il 2025 in recepimento delle modifiche della normativa regionale, il gettito ipotizzato è riepilogato nella tabella seguente:

Descrizione	2026	2027	2028
Gettito ILIA ordinario ad aliquote 2023 invariate	55.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00

La misura principale delle modifiche introdotte, come sopra meglio illustrate, è la rimodulazione delle aliquote massime previste per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale (la cosiddetta "prima seconda casa") e per gli immobili strumentali all'attività economica. In particolare, viene fissata allo 0,7% l'aliquota massima per la prima seconda casa con possibilità per tutti i Comuni di ridurla fino all'azzeramento, mentre per gli immobili strumentali l'aliquota massima viene ulteriormente abbassata allo 0,86%. In entrambi i casi si garantiscono ai Comuni ristori di pari importo alla luce del minor gettito derivante dalla modifica normativa.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

La tassa sui rifiuti - TARI è stata introdotta dalla Legge 147/2013 – Legge di stabilità per l'anno 2015 in sostituzione della precedente TARES, ed ha il fine di trasferire sugli utilizzatori del servizio rifiuti i costi di gestione a carico del Comune. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina dei coefficienti di produzione dei rifiuti da parte di ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente) per ciascuna categoria di utenza, prevista per il 2028 e di cui si dettaglia di seguito, i Comuni continueranno a fare riferimento al DPR 158/1999 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"* richiamato dall'articolo 1 commi 651 e 652 della Legge 147/2013.

Il Comune di Trieste, a seguito dell'abrogazione della IUC, ha proceduto ad approvare con Deliberazione Consigliare n. 1/2020 e successivi aggiornamenti con deliberazioni nn. 28/2021 e 14/2023, uno specifico Regolamento di disciplina della tassa rifiuti – TARI.

Nella nuova disciplina della TARI introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 restano confermati i principi secondo i quali:

- il gettito della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio ad esclusione del trattamento dei rifiuti speciali;
- la tassa è dovuta in base al principio di "chi inquina paga";

La TARI, come detto, ha la funzione di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio necessari per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'approvazione delle

tariffe del tributo è attribuita alla competenza del Consiglio Comunale, ex articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019 e, dal 2022, dagli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, nonché dalla recente deliberazione 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 aventi ad oggetto la procedura di approvazione del PEF. Con tale disposizione l'Autorità ha disciplinato il seguente iter procedurale per l'approvazione delle tariffe della TARI:

- il soggetto gestore (nel nostro caso, AcegasApsAmga spa per la gestione del servizio rifiuti, Comune di Trieste per la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti) predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale, redatto secondo quanto previsto, dal 2026, dal Metodo Tariffario Rifiuti, MTR3 (Allegato A alla deliberazione 397/2025, e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, che nella Regione Friuli Venezia Giulia è l'AUSIR - Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, cura la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA ed al Comune il PEF per la determinazione delle tariffe della TARI. Successivamente l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche.
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;
- nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Le tariffe TARI per il quadriennio 2026-2029, nel rispetto della sopra delineata procedura, saranno definite sulla base del Piano economico finanziario (PEF) del Servizio di igiene urbana per il quadriennio 2026-2029.

Per quanto riguarda i termini di definizione delle tariffe della Tassa Rifiuti per l'anno 2026, si ricorda che l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n. 15 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni

“possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Di seguito si evidenziano gli importi nel PEF del servizio rifiuti per il quadriennio 2026-2029.

Copertura del costo di servizio gestione rifiuti

Descrizione	Previsione		
	2026	2027	2028
Costo servizio gestione rifiuti (PEF)	42.572.374,00	42.572.374	42.572.374
<i>Detrazioni da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 (MIUR Evasione Agevolazioni Riduzioni)</i>	<i>Da quantificare</i>	<i>Da quantificare</i>	<i>Da quantificare</i>
Entrata TARI	42.572.374,00	42.572.374	42.572.374
% di copertura	100,00%	100,00%	100,00%

Con riferimento alla gestione della TARI è importante richiamare le novità introdotte da ARERA. L'Authority è intervenuta ad agosto 2025 su diverse questioni, con i provvedimenti che si riassumono di seguito, con i relativi effetti, a partire dall'esercizio 2026:

- **Con delibera 396**, che recita “APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO CORRISPETTIVI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TICSER), RECANTE I CRITERI DI ARTICOLAZIONE TARIFFARIA AGLI UTENTI” ARERA introduce, a partire dall'annualità 2028, una nuova articolazione delle tariffe (struttura “pentanomia”) secondo i seguenti criteri, riportati per estratto:

2.1 La tariffa per l'utenza finale si articola in cinque componenti, definite al Titolo 2 dell'Allegato A:

- Decoro urbano T(DEC)
- Accesso al servizio T(ACS)
- Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani T(RAC)
- Trattamento e Recupero T(REC)
- Trattamento e Smaltimento T(SMAL)

2.2 A decorrere dal 2028, per ciascuna annualità, i corrispettivi per l'utenza finale si determinano, ai sensi dell'Articolo 4 dell'Allegato A, a partire dalle entrate relative alle

componenti di costo variabile (ΣC_{2021}) e da quelle relative alle componenti di costo fisso

(ΣC_{2021}) individuate sulla base delle disposizioni di cui al metodo tariffario rifiuti pro tempore vigente e risultanti dal piano economico finanziario approvato per le medesime annualità dall'Ente territorialmente competente, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/2021-DRIF, essendo soddisfatte le seguenti uguaglianze:

a) $\Sigma C_{2021} = \Sigma C_{(2021-2022)} + \Sigma C_{(2022-2023)}$

b) $\Sigma C_{2021} = \Sigma C_{(2021-2022)} + \Sigma C_{(2022-2023)} + \Sigma C_{(2023-2024)}$

4.2 A decorrere dall'annualità 2028, entro il termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI, diviene obbligatorio procedere a:

- a) classificare le tipologie di utenze domestiche e di utenze non domestiche secondo quanto previsto, rispettivamente, all'Articolo 2.2 e all'Articolo 2.3 dell'Allegato A;
- b) attribuire le componenti di costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, definite secondo i criteri individuati dal metodo tariffario pro tempore vigente, alle componenti della tariffa articolata alle utenze finali di cui al comma 2.1, secondo quanto previsto dall'Articolo 4 dell'Allegato A;
- c) per la componente di "Decoro urbano", di cui al comma 2.1, lett. a), in regime corrispettivo, e per tutte le componenti di cui al comma 2.1, in regime presuntivo, suddividere il relativo ammontare, di cui alla precedente lett. b), tra le macrocategorie di utenza domestica e di utenza non domestica secondo criteri di ripartizione coerenti con quanto previsto dal Titolo 3 dell'Allegato A;
- d) definire l'articolazione tariffaria applicata all'utenza domestica e l'articolazione tariffaria applicata all'utenza non domestica secondo la procedura e i criteri di cui rispettivamente al Titolo 4 e al Titolo 5 dell'Allegato A;
- e) approvare con apposito atto la struttura dei corrispettivi da applicare, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2028, alle utenze del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, avendo adeguato coerentemente il relativo Regolamento che disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) o la Tariffa corrispettiva.

4.3 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2028, la nuova articolazione tariffaria, trasmettendo (secondo le modalità stabilite dall'Autorità):

- a) l'atto o gli atti di approvazione della nuova struttura dei corrispettivi elaborata secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento;
- b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, sulla base dei dati e delle informazioni utilizzate

Articolo 5 Applicazione dei corrispettivi all'utenza

5.1 Per l'annualità 2028, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o della singola attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti:

- a) fino all'approvazione della nuova struttura dei corrispettivi di cui al comma 4.2, può emettere documenti di riscossione sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2027;
- b) successivamente all'approvazione della nuova struttura dei corrispettivi di cui al comma 4.2, può emettere i documenti di riscossione sulla base della nuova articolazione tariffaria;
- c) almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2028, deve emettere documenti di riscossione sulla base della nuova articolazione tariffaria, di cui al comma 4.2, approvata per la medesima annualità.

5.2 La differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base dell'articolazione tariffaria vigente al 2027 e i corrispettivi che, per i medesimi periodi, risultano dall'applicazione della nuova articolazione tariffaria approvata per l'annualità 2028, è oggetto di conguaglio nell'ambito dei documenti di riscossione emessi nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2028.

5.3 L'utente può richiedere - ad integrazione delle disposizioni di cui all'Articolo 27 del TQRIF - la rateizzazione del pagamento del documento di riscossione recante il conguaglio di cui al precedente comma 5.2.

Articolo 6 Gradualità di implementazione per le utenze

6.1 A partire dal primo anno di applicazione della struttura pentanomia, di cui al comma 2.1, l'ammontare complessivo delle componenti tariffarie dovuto da ciascuna delle tipologie, secondo la classificazione di cui al comma 3.1, appartenenti rispettivamente:

- a) alla macrocategoria delle utenze domestiche;
- b) alla macrocategoria delle utenze non domestiche,

determinato secondo i criteri di articolazione stabiliti all'Allegato A, non può superare del 10% annuo l'importo che avrebbe dovuto essere corrisposto applicando i criteri di articolazione previgente, a parità di relativa consistenza e di caratteristiche dell'utenza, rivalutato annualmente con il medesimo incremento, al fine di avviare un percorso di

progressiva convergenza.

6.2 In ciascun anno {a}, fino all'avvenuta convergenza di cui al precedente comma 6.1, la differenza tra le entrate tariffarie di riferimento, di cui al comma 2.2, e l'ammontare delle componenti di costo non coperto dalle tipologie di utenza domestica e di utenza non domestica, di cui al medesimo comma 6.1, per effetto del raggiunto limite massimo di incremento annuo, è attribuita alle restanti tipologie, rispettivamente, di utenza domestica e di utenza non domestica, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità nel rispetto del vincolo di incremento massimo del 10%, al fine di assicurare in ogni caso la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

7.1 L'Ente territorialmente competente può avvalersi, ove sussistano le condizioni previste dall'Articolo 6 dell'Allegato A, di una deroga all'adozione della struttura pentanomia di cui al comma 2.1 per un periodo massimo di due anni.

7.2 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità, secondo le modalità dalla medesima stabilite ed entro 30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2028, la scelta di avvalersi della deroga di cui al comma 7.1, trasmettendo una relazione che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 6 dell'Allegato A.

7.3 A decorrere, al più tardi, dal 1° gennaio 2030, trova applicazione la procedura di approvazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 4, secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A. Per il primo anno di applicazione della nuova articolazione tariffaria si applica, in via analogica, la disciplina prevista dal precedente Articolo 5.

Articolo 8 Valorizzazione della misura

8.1 Per le procedure per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, avviate a far data dal 1 gennaio 2028, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pro tempore vigenti sono integrate, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato di cui al comma 1.2, dal criterio della misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del D.M. 20 aprile 2017.

- **Con delibera 397**, è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029, i criteri per l'aggiornamento biennale e per l'approvazione del PEF, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21), salvo la previsione di una riduzione della percentuale del FCDE ammissibile pari al 60%;

BONUS SOCIALE

Si tratta di una delle novità più rilevanti, volute dal legislatore, che ha inteso estendere ai prelievi sui rifiuti quanto già previsto per altri servizi a rete quali gas, luce ed acqua.

A seguire il complesso dettaglio di tale disciplina:

- con il documento di consultazione n. 240/2025/R/rif del 10/06/2025 Arera illustra gli orientamenti per la definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del **bonus sociale rifiuti**, introdotto dall'articolo 57-bis del DI 124/2019 e dal Dpcm 21/01/2025, dopo l'emanazione della **deliberazione n. 133/2025**, che ha avviato il relativo procedimento per la sua definizione.

Nel documento l'Arera, in primo luogo, descrive il flusso informativo che deve portare all'erogazione del bonus sociale rifiuti. Si parte dall'individuazione dei nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità economica, effettuato dall'Inps sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) necessarie per il calcolo dell'Isee. L'Inps mette quindi a disposizione l'elenco dei nuclei familiari agevolabili al Sii (sistema informativo integrato) inviando le Dsu attestare nel mese precedente, suddivise in due classi di agevolazione (Dsu attestare relative ai nuclei con Isee minore o uguale ad euro 9.530 e Dsu attestare relative ai nuclei con Isee comprese tra euro 9.530 e euro 20.000 con 4 o più figli a carico).

A questo punto le informazioni vengono trasmesse dal Sii a Sgate (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche), gestito dall'Anci, che a sua volta le trasmette ai gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, deputati all'erogazione del bonus sociale agli aventi diritto. L'individuazione dei gestori avviene tramite l'anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Atrif), di cui alla delibera Arera 263/2023; l'Arera provvederà a inviare periodicamente a Sgate l'elenco dei gestori presenti nell'Atrif (gestori che dovranno avere cura di aggiornare l'anagrafe con ogni variazione, tenuto conto che in base alla delibera Arera 263/2023 sono obbligati a segnalarle entro 15 gg). Per ricevere i dati è necessario che i gestori delle tariffe e dei rapporti con l'utenza si accreditino a Sgate (molti Comuni, tra cui Trieste, già sono accreditati, in quanto gestiscono le domande per il bonus sociale per il disagio fisico). La verifica delle condizioni soggettive per l'ammissione al beneficio (ossia il rispetto del livello di Isee) è assicurato dall'Inps, che trasmette solo i dati dei soggetti rientranti nei limiti di Isee fissati dalla norma, mentre la verifica delle condizioni oggettive spetta al gestore delle tariffe (Comune/Esatto), che dovrà individuare nei propri archivi l'esistenza di un'utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile trasmesso dall'Inps, verificare che la

tipologia di utenza agevolabile sia domestica e dovrà controllare la regolarità dei pagamenti. Sarà infatti previsto che in caso di morosità il bonus sociale è trattenuto dal gestore a compensazione della stessa.

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze domestiche, il bonus è applicato ad una sola utenza, individuata, prioritariamente, facendo riferimento a quella indicata come abitazione nella Dsu; nel caso in cui all'immobile dichiarato come casa di abitazione non sia associata un'utenza Tari/tariffa corrispettiva ad uso domestico (fatte salve le necessarie verifiche stante la probabile anomalia della circostanza, ndr), il bonus si applica ad un altro immobile sito nel territorio di competenza del gestore associato a uno dei componenti il nucleo.

Spetterà invece a Sgate effettuare la verifica di unicità, ossia che ad ogni nucleo familiare sia riconosciuto un unico bonus con riferimento a una sola utenza per anno di riferimento (verifica dell'assenza di duplicazioni dei codici fiscali nelle Dsu ricevute). Anche il gestore delle tariffe dovrà comunque fare dei controlli per garantire l'unicità del bonus, segnalando a Sgate l'eventuale presenza erronea di più Dsu per lo stesso utente e per lo stesso anno.

In merito al conteggio del bonus, Arera ha chiarito che quello relativo all'anno a non potrà che essere riconosciuto all'utente nel documento di pagamento della Tari/tariffa dell'anno successivo (a+1). Ciò in quanto i dati relativi all'elenco dei beneficiari aventi diritto nell'anno a è comunicato da Sgate entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. La quantificazione del bonus è effettuata applicando la percentuale del 25% sulla tassa/tariffa dovuta dall'utente per l'anno a, per l'utenza agevolabile, al lordo delle componenti perequative (UR1-UR2-UR3) e al netto dei corrispettivi dovuti per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti (ammessi dall'articolo 1 del MTR-2). La percentuale deve essere applicata sull'importo Tari al netto del Tefa e della tariffa al netto di Iva e Tefa, riferite all'anno a, procedendo, nell'anno a+1, al conguaglio delle imposte effettivamente dovute dall'utente per l'abbattimento della base imponibile (Iva e Tefa).

Il gestore, nell'avviso di pagamento dell'anno a+1, nel quale, come evidenziato, sarà incluso il bonus dell'anno a, deve calcolare le rate in modo che l'utente possa decidere liberamente come procedere al pagamento dell'importo dovuto, beneficiando comunque dell'agevolazione sin dalla prima rata, se capiente. Rata la cui scadenza deve essere fissata, in coerenza con le tempistiche previste dal Tqrif (e dalla legge 147/2013) al massimo entro il 30 giugno di ciascun anno a+1. Come già evidenziato, nel caso di morosità pregressa, il gestore dovrà trattenere il bonus a compensazione

della stessa (tenendo conto dell'eventuale prescrizione dei crediti insoluti).

L'erogazione del bonus dell'anno a non potrà che avvenire nell'anno a+1; infatti i flussi contenenti i beneficiari saranno disponibili per i gestori delle tariffe non prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle Dsu, considerando che l'Inps invia al Sii i dati mensilmente (e quindi quelli dell'ultimo mese dell'anno saranno consegnati a gennaio dell'anno a+1) e che il Sii trasmette i dati a Sgate entro inizio febbraio dell'anno a+1 e quest'ultimo al gestore delle tariffe entro il 1° marzo dell'anno a+1. Inoltre, specie nel caso di tariffa corrispettiva, l'importo definitivo dovuto per l'anno a è quantificato solo all'inizio dell'anno a+1, sulla base della quantificazione dei rifiuti effettivamente prodotti dall'utente.

L'Autorità ha ricordato che la norma nazionale (articolo 1, comma 660, legge 147/2013) consente ai Comuni di prevedere delle agevolazioni di natura sociale in favore degli utenti, finanziate con risorse del bilancio comunale.

Con riferimento alla nuova componente perequativa UR3, introdotta dal Dpcm 25/1/2025 e dalla deliberazione Arera 133/2025 a finanziamento degli oneri necessari per l'erogazione del bonus sociale rifiuti, l'Autorità ha ricordato che il gestore delle tariffe deve comunicare alla Csea, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la voce Iura, data dalla differenza tra il prodotto del numero delle utenze a cui è stata applicata la componente perequativa nell'anno a per l'importo unitario della stessa (euro 6 a utenza) e l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno a ai beneficiari del bonus sociale.

Poiché l'elenco completo dei beneficiari delle agevolazioni del bonus rifiuti per l'anno a è noto soltanto nell'anno a+1, l'agevolazione dell'anno a sarà inclusa nei documenti di riscossione dell'anno a+1; conseguentemente l'Autorità ha ritenuto di prevedere che l'importo della perequazione Iur dell'anno a debba essere comunicato dal gestore alla Csea nell'anno a+2. In altri termini, il gettito della componente UR3 fatturato nel 2025 sarà confrontato con l'ammontare delle agevolazioni del medesimo anno 2025, erogate nel 2026, e la differenza sarà rendicontata alla Csea entro il 31/01/2027 e versata (o ricevuta) dal gestore rispettivamente entro il 15/03/2027 e il 31/05/2027. In questo modo i gestori si vedono alleviato l'onere finanziario in quanto i versamenti a Csea sono posticipati di un anno.

Sembra invece non modificarsi la posizione dell'Autorità che ha richiesto il versamento della componente perequativa sul "bollettato" e non sulla base del riscosso, analogamente a quanto fatto per le componenti UR1 e UR2. È altresì chiaro che nel 2025 gli utenti si vedranno addebitata la componente perequativa UR3, mentre il

riconoscimento del bonus (del 2025) avverrà nel 2026.

Infine, tenuto conto dell'obbligo di monitoraggio del processo che il Dpcm ha posto in capo ad Arera, saranno previsti specifici oneri informativi in capo ai gestori, che dovranno trasmettere al sistema Sgate entro il mese di luglio di ogni anno a+1 e il mese di gennaio dell'anno a+2 l'esito delle verifiche effettuate e la rendicontazione relativa alla agevolazioni corrisposte o trattenute a compensazione della morosità (codice pratica Sgate, verifica di ammissibilità e restituzione pratica, importo erogato o trattenuto, cessazione dell'utenza per cambio residenza o mortis causa). Sulla base delle informazioni ricevute, Sgate trasmetterà a Csea, entro agosto dell'anno a+1 e febbraio dell'anno a+2, le informazioni relative alle pratiche esitate positivamente necessarie per la compensazione e le successive verifiche delle somme erogate a titolo di bonus.

Con l'intento di rendere concretamente operabile il bonus sociale, Arera ha poi avviato un ampio procedimento di consultazione definendo specifici spunti per ciascuna delle problematiche attuative individuate. Ad esito dello stesso, l'Autorità ha emanato la **deliberazione 355 del 27 luglio** con la quale ha disciplinato tutto il complesso flusso informativo al termine del quale i gestori delle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (Gtru, in sostanza gli uffici tributari comunali preposti alla Tari) e i gestori della tariffa corrispettiva potranno concretamente riscuotere dai contribuenti/utenti la componente UR3 e riconoscere il bonus sociale ai corretti destinatari. L'Autorità, in parziale accoglimento delle osservazioni delle associazioni rappresentative dei Comuni (in primo luogo Anci/Ifel ed Anutel), ha preso atto dell'impossibilità di riconoscere il bonus già nell'anno in corso per l'indisponibilità dei dati sulla platea interessata al beneficio. Conseguentemente le utenze da agevolare godranno della riduzione del 25 per cento di quanto dovuto a titolo di Tari/tariffa per l'anno 2025 (al lordo delle componenti perequative, al netto dell'Iva in caso di tariffa corrispettiva, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti) soltanto in occasione delle prima rata utile del 2026 da emettersi entro il 30 giugno. Soltanto in caso di incapacienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. Il Comune di Trieste si è già attrezzato per dare attuazione alla regolamentazione Arera, attraverso l'inserimento della componente UR3 nelle liste di carico del saldo dell'esercizio 2025 per costituire la "scorta finanziaria" necessaria a dare copertura alle agevolazioni da riconoscere nel 2026, contabilizzandola nel bilancio comunale tra le entrate correnti.

I Comuni, in quanto enti erogatori, dovranno poi iscriversi a SGAtè (il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito da Anci) e designare il Gtru competente entro il 31 gennaio 2026. Quest'ultimo sarà conseguentemente tenuto a registrarsi al citato portale entro il 28 febbraio 2026. Occorrerà però attendere di conoscere le modalità da quest'ultimo definite. Le citate operazioni sono di estrema importanza in quanto SGAtè è il sistema a cui Arera affida il fondamentale compito di mettere a disposizione telematicamente, entro il 1 marzo 2026, i dati indispensabili per il riconoscimento del bonus. Il sistema fornirà infatti gli elementi identificativi dei potenziali destinatari del beneficio suddivisi per classe di agevolazione (ovvero nuclei con Isee inferiore o uguale a 9.530 euro, oppure nuclei con Isee minore o uguale a 20.000 euro ma con 4 o più figli a carico). Seguiranno le delicatissime fasi attraverso le quali si verificherà il rispetto delle condizioni di ammissione al bonus, la quantificazione dello stesso secondo le regole già ricordate e infine il suo riconoscimento all'interno dei documenti di riscossione. In questo contesto i Gtru saranno chiamati anche ad accertare la regolarità dei pagamenti: l'utente agevolabile deve infatti essere in regola con i versamenti della Tari/tariffa corrispettiva degli anni precedenti al 2025, in quanto in caso di irregolarità il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento, fatto salvo il termine quinquennale di decadenza dalla attività accertativa stabilito normativamente.

Gli uffici preposti dovranno eseguire queste fondamentali operazioni nel breve periodo di quattro mesi, nella auspicabile ipotesi che il complicato procedimento a monte di acquisizione e trasmissione dei dati (che coinvolge la stessa Autorità, l'Inps in qualità di detentore delle primigenie informazioni, il sistema informativo integrato - SII, SGAtè in qualità di responsabile del trattamento dati degli enti erogatori e Anci in qualità di verificatore della unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili) avvenga esattamente nei tempi e nei modi prefigurati dalla deliberazione Arera ed è pertanto indispensabile che siano adeguatamente formati e preparati per la prima applicazione del bonus. Peraltro occorre che le società di software integrino rapidamente i propri gestionali per garantire il corretto trattamento della nuova componente perequativa e, soprattutto, l'agevole acquisizione e lavorazione dei dati dei contribuenti/utenti agevolabili messi a disposizione da SGAtè. In conseguenza di ciò è molto probabile che Comuni e gestori debbano differire il termine per l'emissione dell'acconto a una data prossima o coincidente con il 30 giugno 2026. Molto opportunamente Arera ha postposto la rendicontazione e il successivo

riversamento a Csea della componente UR3 riferita al 2025 rispettivamente al 31 gennaio e al 15 marzo 2027.

Il Comune ed Esatto Spa, ciascuno per quanto gli compete, si sono già attivati nel corso del 2025 per garantire la gestione dell'ulteriore componente perequativa, applicata ai contribuenti sulla base delle indicazioni soprariportate.

Rimangono tuttavia irrisolte molte delle criticità e dei dubbi giuridici sollevati da più parti in quanto, ad oggi, né ARERA né il legislatore, sono intervenuti sul tema delle componenti perequative.

Da rimarcare infine che è in atto un continuo e profondo intervento da parte di ARERA sulla gestione del Servizio Rifiuti in un'ottica di standardizzazione e omogeneizzazione sul territorio nazionale sia del Servizio stesso che delle modalità di definizione delle tariffe, similmente a quanto avvenuto per altri servizi a rete quali luce, gas ed energia elettrica, con un ruolo decisorio dei Comuni sempre più marginale anche alla luce di quanto sopra illustrato.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono stati abrogati dalla Legge 160/2019 e sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale per l'esposizione di messaggi pubblicitari e per l'affissione. È previsto nel 2026 l'aggiornamento all'indice ISTAT a dicembre dell'anno precedente.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i Comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti.

In particolare, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi

prodotti all'estero. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal Comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.

Nei documenti di Bilancio per il triennio 2026-2028 è previsto il mantenimento delle aliquote già vigenti dall'anno di imposizione 2015.

Reddito imponibile	Valore
Soglia di esenzione	12.500 euro
• fino a 12.500 euro:	0,00%
• oltre 12.500 euro:	0,80%

Le previsioni di gettito per il triennio della programmazione finanziaria 2026-2028 sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota dello 0,80% per i redditi superiori alla soglia di esenzione.

Nella tabella seguente si riporta la stima del gettito nel triennio 2026-2028 che tiene conto di due circostanze che influiscono sul gettito complessivo dell'imposta ovvero:

- la prima relativa alla quantificazione delle basi imponibili IRPEF dei contribuenti a cui è collegata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF. L'addizionale comunale all'IRPEF, infatti, viene calcolata e versata in acconto ed a saldo secondo il seguente schema:

Acconto: l'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota approvata dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente. L'aliquota da utilizzarsi ai fini della determinazione dell'acconto è quella deliberata per l'anno di riferimento, qualora pubblicata con le modalità previste, entro il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero quella vigente nell'anno precedente se pubblicata successivamente. Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente ed i redditi ad essi assimilati, l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo e fino al mese di novembre.

Saldo: il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello nel quale il conguaglio è effettuato e, comunque, non oltre il mese di novembre (con versamento il 16 dicembre).

- la seconda connessa ai regimi fiscali di favore introdotti in questi anni.

Gettito aggiuntionale comunale all'IRPEF previsto per il prossimo triennio

Descrizione	2026	2027	2028
ALIQUOTE	0,80%	0,80%	0,80%
Gettito previsto	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

L'imposta di soggiorno

L'imposta di Soggiorno è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Trieste dal 1° giugno 2018.

Il quadro normativo che disciplina l'imposta di soggiorno si compone di norme nazionali e di norme regionali come di seguito evidenziato:

- art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
- legge regionale FVG 17 luglio 2015, n.18
- legge regionale FVG 9 dicembre 2016, n. 21
- decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95
- decreto del Presidente della Regione FVG 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.
- art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997
- legge 27 luglio 2000, n. 212.

La disciplina dell'imposta è poi completata dalle norme del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 29 marzo 2018 così come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 20 gennaio 2020.

Il **soggetto passivo** dell'imposta di soggiorno è colui che pernotta nelle seguenti strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Trieste, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi, campeggi, aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (*bed & breakfast - chambre et petit déjeuner*), agriturismi, strutture di turismo rurale, altre strutture turistiche a carattere sociale, nonché gli immobili destinati alle locazioni brevi, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

La norma regionale istitutiva dell'imposta di soggiorno, la L.R. 21/2016, dispone che la stessa è destinata a garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente.

La normativa di dettaglio è poi contenuta nell'articolo 5 del "Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18", approvato con la Delibera della Giunta regionale n. 1980 del 13 ottobre 2017, il quale dispone che il gettito dell'imposta di soggiorno deve essere destinato dai Comuni *"al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"*.

In particolare la stessa norma definisce puntualmente gli ambiti di destinazione dell'imposta di soggiorno sul fronte della spesa definendo come:

a) investimenti: gli interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni strettamente connessi alla fruizione turistica del territorio, quali gli interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e sportivi a valenza turistica, e gli interventi eco sostenibili o destinati al turismo accessibile, con esclusione di quelli destinati ad opere di urbanizzazione non strettamente connesse alla fruizione turistica del territorio, fatta salva la realizzazione di parcheggi a servizio dei flussi turistici;

b) servizi: gli interventi di introduzione, miglioramento o ampliamento dei servizi legati alla fruizione turistica del territorio, nonché interventi per migliorare

l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica;

c) promozione: le spese relative a punti informativi turistici, alla partecipazione a fiere di settore, alla creazione e distribuzione di materiale promozionale e pubblicitario, all'attività di presenza e consolidamento delle località o dei siti turistici sul web, sui social e sui media, e all'implementazione e all'attuazione di politiche di marketing territoriale per il turismo.

Altra norma di interesse per il Comune di Trieste è quella che dispone che *“qualora il gettito presunto iscritto nel bilancio di previsione e derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è superiore a 50.000 euro, le modalità di destinazione dello stesso sono stabilite in base a un'intesa, stipulata tra ciascun Comune, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, contenente, altresì, le indicazioni sulle modalità di collaborazione tra le parti dell'intesa, il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziarie con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché l'indicazione delle modalità di realizzazione delle iniziative medesime; tale gettito finanzia, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.*

Con una successiva norma è stato previsto che *“fino al raggiungimento dell'intesa”* con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG *“la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento”.*

Si segnala infine che il disegno di legge regionale n. 61/2025 “Codice Regionale del Commercio e del Turismo”, approvato dal Consiglio Regionale in data 13 novembre 2025, modifica, all'articolo 141, l'articolo 10 della legge regionale 18/2015 in materia di imposta di soggiorno prevedendo che il gettito dell'imposta venga destinato, nella

misura massima del 50 per cento, al finanziamento di investimenti o servizi finalizzati a migliorare l'offerta turistica; la rimanente quota non utilizzata è destinata al finanziamento di attività di promozione dell'offerta turistica dei territori, in coerenza con il Piano turistico regionale, previa intesa con PromoTurismoFVG e, nei casi in cui il gettito annuo sia superiore a 100.000 euro, anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate.

Per quanto riguarda la misura dell'imposta di soggiorno questa deve essere fissata dai Comuni secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 5 euro per pernottamento (in virtù della deliberazione n. 14 dd. 30/12/2024 di approvazione del Bilancio Regionale 2025-2027 con cui è stata modificata la misura massima dell'imposta prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, da euro 2,5 ad euro 5,00); la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

A decorrere dal 1 gennaio 2026, con deliberazione della Giunta Comunale n. 510 del 31/10/2025, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive ed in accordo con esse, è stato stabilito l'aumento pari al 50% delle tariffe dell'imposta di soggiorno.

Nella tabella sotto riportata sono indicate le diverse tariffe dell'imposta di soggiorno vigenti che si intendono al giorno per persona a singolo pernottamento fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva (dal 6° pernottamento in poi l'imposta non è dovuta).

Tariffa	TIPOLOGIA DI STRUTTURA RICETTIVA
€ 3,80	Albergo e RTA (residenza turistico alberghiera) 5 stelle
€ 3,30	Albergo e RTA 4 stelle
€ 3,00	Albergo e RTA 3 stelle
€ 2,30	Albergo e RTA 2 stelle
€ 1,80	Albergo e RTA 1 stella
€ 3,30	unità abitative ammobiliate ad uso turistico "case vacanza" - 4 stelle

€ 3,00	unità abitative ammobiliate ad uso turistico "case vacanza" - 3 stelle
€ 2,30	unità abitative ammobiliate ad uso turistico "case vacanza" - 2 stelle
€ 1,80	unità abitative ammobiliate ad uso turistico "case vacanza" - 1 stella
€ 2,30	affittacamere
€ 2,30	Bed & Breakfast -categoria Superior
€ 2,00	Bed & Breakfast -categoria Comfort
€ 1,80	Bed & Breakfast -categoria Standard
€ 1,50	Campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan
€ 2,30	In tutte le altre strutture di cui all'articolo 2 del Regolamento dell'imposta (residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi, villaggi turistici, ostelli, agriturismi, strutture di turismo rurale, altre strutture turistiche a carattere sociale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

La previsione di gettito dell'imposta di soggiorno per i singoli anni del triennio 2026-2028 è stata quantificata tenendo conto dei flussi turistici dell'anno 2024 e degli incassi definitivi dell'esercizio 2024 e dei primi due trimestri 2025.

Si rileva che l'imposta di soggiorno è un'entrata vincolata che può essere impegnata sulla parte spesa solo ad avvenuta riscossione e solo con le finalità previste dalla legge regionale istitutiva (in pratica non si corre il rischio di impegnare spese in misura superiore all'accertamento delle entrate in quanto, quest'ultimo, viene incrementato man mano che l'imposta di soggiorno viene incassata dal Comune).

Gettito dell'imposta di soggiorno previsto per il prossimo triennio

Imposta di soggiorno	2026	2027	2028
Gettito previsto	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari e per le occupazioni mercatali

La Legge 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), ai commi da 817 a 836, ha previsto che i Comuni, a decorrere dal 2021, istituiscano il nuovo Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione delle precedenti entrate relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e al canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Il canone sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della

concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria; per il Comune di Trieste che ha una popolazione superiore ai 20.000 abitanti la tariffa unitaria è di 1 euro per ciascuna utenza.

Con decorrenza dal 1° dicembre 2021, in via generale è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con apposita norma regolamentare il Comune di Trieste ha previsto di mantenere attivo il servizio delle pubbliche affissioni sino a quando non verrà introdotta una diversa modalità di gestione degli impianti pubblicitari comunali. A

seguito della soppressione del servizio delle pubbliche affissioni, in ogni caso, è previsto che la pubblicazione di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali sia sostituita dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali dei Comuni inoltre, gli stessi Comuni dovranno garantire un congruo numero di impianti per l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Sempre la legge 160/2020 ai commi da 837 a 847 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscano, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

In attuazione delle disposizione della legge di Bilancio per l'anno 2020, il Comune di Trieste ha provveduto ad istituire il nuovo Canone Unico Patrimoniale con Deliberazione Consigliare n. 65 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto "Legge 160/2019: Approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

Con successiva Delibera della Giunta comunale n. 38 del 4 febbraio 2021, nel rispetto del principio normativo di mantenere invariato il gettito rispetto a quello conseguito dai canoni e tributi che sono stati sostituiti, sono state approvate le tariffe vigenti dal 1° gennaio 2021 per le diverse fattispecie confluite nel nuovo Canone Unico Patrimoniale. Il gettito è stato previsto in linea con le precedenti entrate:

Canone Unico Patrimoniale	2026	2027	2028
Gettito previsto	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00

Come previsto dalla norma istitutiva il Comune ha disposto di confermare l'affidamento, fino alla scadenza del relativo contratto, della gestione del Canone Unico Patrimoniale e mercatale alla società in house Esatto spa già affidataria della gestione e riscossione delle entrate confluite nel nuovo Canone.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative al recupero dell'evasione tributaria sono previste, nel 2026-2028, in linea con i risultati ottenuti negli anni precedenti dalle attività di contrasto all'evasione ai tributi locali ed erariali tenuto conto delle risorse umane ancora disponibili negli Uffici e del nuovo contratto di servizio con Esatto s.p.a. in base al quale anche la Società comunale dal 1° gennaio 2020 è legittimata ad emettere avvisi di accertamento tributario per recuperare l'ILIA e la TARI evasa.

La previsione di entrata da recupero evasione è la seguente:

Tributo	2026	2027	2028
IMU recupero evasione	4.000.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00
ILIA recupero evasione	3.000.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00
ILIA lotta evasione	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE	7.400.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00

3.1.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti previsti sul Bilancio 2026-2028 erogati dallo Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia risultano in linea con quelli erogati nell'anno 2025.

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai trasferimenti correnti dai enti sovraordinati.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmazione annuale	Programmazione pluriennale	
	2025	2026	2027	2028
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	185.013.827,26	180.115.663,70	177.557.856,21	177.270.701,47
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	10.510,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	434.185,81	168.141,01	123.141,01	123.141,01
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	270.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	48.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	185.776.523,07	180.518.304,71	177.885.497,22	177.598.342,48

3.1.3 ENTRATE EXTRA-TRIButarIE

Di seguito vengono riportati i dati relativi alle entrate extra-tributarie del Titolo 3.00 del Bilancio 2026-2028; le entrate sono state quantificate sulla base delle indicazioni fornite dai Servizi/Uffici competenti o, in alternativa, sulla base dei trend dei gettiti registrati nei precedenti anni rispetto al triennio 2026-2028.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmazione annuale	Programmazione pluriennale	
	2025	2026	2027	2028
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	38.586.739,44	38.661.482,26	39.394.592,79	39.497.998,82
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.432.000,00	10.309.000,00	10.169.000,00	10.059.000,00

Tipologia 300: Interessi attivi	5.635.000,00	5.535.000,00	5.535.000,00	5.835.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	12.907.497,45	13.807.497,45	14.107.497,45	14.407.497,45
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7.956.341,03	7.737.248,67	7.475.735,05	7.475.735,05
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	74.517.577,92	76.050.228,38	76.681.825,29	77.275.231,32

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Prevalentemente, si tratta delle c.d. entrate extra-tributarie derivanti dalle tariffe per i servizi a domanda individuale che, in generale nel triennio, saranno sottoposte ad un adeguamento limitato all'indice ISTAT qualora la variazione annuale sia significativa.

L'evoluzione delle entrate da servizi a domanda individuale è sinteticamente evidenziata nella tabella seguente:

Servizio	Entrate/proventi Prev. 2026	Spese/costi Prev. 2026	% copertura 2026
Asilo nido (*)	3.675.242,40	8.321.372,30	44,17%
Casa riposo anziani	9.145.850,00	17.518.625,40	52,21%
Fiere e mercati	650.000,00	1.791.439,60	36,28%
Mense scolastiche	3.550.243,00	7.068.700,00	50,22%
Musei, pinacoteche, spettacoli e mostre	2.077.692,52	14.237.613,20	14,59%
Colonie e soggiorni stagionali	400.000,00	2.577.287,84	15,52%
Corsi extrascolastici	1.340.209,35	11.247.200,38	11,92%
Impianti sportivi	1.008.433,16	4.348.579,18	23,19%
Bagni marini	133.000,00	196.078,18	67,83%
Altri Servizi	0,00	330.184,76	0,00%
Totale	21.980.670,43	67.637.080,84	32,50%

(*) Ai fini del calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli asili-nido devono essere computati al 50%

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Ci si riferisce principalmente alle somme riscosse per le sanzioni per violazioni al codice della strada, previste in complessivi euro 5.882.000,00, per quanto riguarda le previsioni d'entrata, al capitolo 81000, per l'anno 2026: tali riscossioni sono state stimate, in collaborazione con gli Uffici Amministrativi della Polizia Locale, rispetto agli accertamenti e sulla base dell'andamento delle riscossioni degli ultimi tre esercizi trascorsi. Permangono le criticità già emerse a fine 2024 riguarda all'irrogazione delle sanzioni derivanti dalle infrazioni rilevate da sistemi automatici di verifica della velocità degli automezzi (autovelox)

Tali proventi risultano, per alcune tipologie di sanzioni, a destinazione vincolata - come previsto dal Codice della strada (D. Lgs. 285/92) - per una quota almeno pari al 50% per le previsioni dell'art. 208, comma 4 e per l'intero ammontare per le sanzioni di cui all'art. 142, comma 12-bis. Altre entrate classificate nella medesima tipologia attengono a sanzioni e penalità varie di minor entità irrogate per violazioni a norme regolamentari comunali o di legge.

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada (art. 208 comma 5 del Dlgs 285/92).

In base alle riscossioni effettivamente registrate nel corso del 2026, derivanti dalle entrate per le sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada così come definite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dd. 30.11.2019, si procederà alla rendicontazione delle quote vincolate alla spesa, secondo le finalità fissate dagli artt. 208 e 142 del Codice della strada (D. Lgs. 285/92) e in base ai parametri fissati dal D.M. 30.12.2019.

Interessi attivi

La relativa entrata è stata calcolata in base ai tassi di interesse attesi nel triennio e sarà oggetto di monitoraggio vista la volatilità del costo del denaro e delle decisioni della BCE.

Altre entrate da redditi da capitale Questa entrata si riferisce essenzialmente alla previsione di dividendi dalle società partecipate dal Comune di Trieste che si prevedono pari a euro 13.807.497,45 nel 2026.

3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Nell'anno 2026 le entrate in conto capitale destinate a finanziare le spese in conto capitale previste nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento delle opere pubbliche - Elenco Annuale	Importo 2026
Alienazione di immobili del patrimonio disponibile*	3.500.000,00
Alienazione di immobili del patrimonio per Porto Vecchio	2.340.000,00
Contributi agli investimenti da Enti sovraordinati	44.800.607,00
Proventi concessioni demaniali	50.000,00
Proventi a scomputo derivanti dalle concessioni edilizie	17.763.247,14
Fondo IMU-TASI	310.787,84
Contributi da privati e da imprese	108.424.644,76

* A fini prudenziali viene utilizzata la quota di alienazioni che si prevede venga incassata nel corso del 2026

Le altre spese di investimento previste nel 2026 sono state iscritte con l'obiettivo di essere realizzate entro il 31.12.2026, fermo restando che in corso d'anno si verificheranno i relativi crono programmi al fine di adeguare l'esigibilità delle spese alla costituzione del FPV di spesa.

3.2.1 ENTRATE DEL TITOLO 4°

Le risorse destinate al finanziamento delle spesa in conto capitale sono riferibili ad entrate iscritte nel titolo 4° di cui alla seguente tabella:

Tipologia	Previsioni definitive 2025	Program. Annuale 2026	Programmazione pluriennale	
			2027	2028
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	385.479.294,16	180.930.353,86	11.183.315,53	3.369.609,60
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	66.150.671,18	8.197.585,39	12.808.400,00	42.214.900,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	23.835.842,31	23.681.101,99	1.507.067,01	1.507.067,01
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	475.465.807,65	212.809.041,24	25.498.782,54	47.091.576,61

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2026, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e gli acquisti di beni durevoli (arredi, mobili, attrezzature informatiche, ecc.) programmati dall'Ente.

Tributi in conto capitale

La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni in conto capitale. Nello specifico, non sono previste entrate per tale tipologia.

Contributi agli investimenti

In questa tipologia sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune da Amministrazioni Pubbliche sovraordinate (Stato e Regione), da altri enti pubblici e da soggetti privati. Sul bilancio 2026, a finanziamento delle spese di investimento, sono stati previsti contributi da Enti sovraordinati per euro 44.800.607,00.

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Sono ricomprese all'interno di questa tipologia di entrata i proventi derivanti dalle previsioni del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 09/06/2025 e redatto ai sensi dell'art. 58 della legge n. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, successivamente integrato dall'art. 33, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, modificato dall'art. 27 della legge n. 214/2011.

Nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del triennio 2026-2028 sono state previste alienazioni per complessivi:

- euro 6.542.330,82 come previsione massima di accertamento di cui incassabili nel 2026 euro 6.542.330,82;
- euro 6.344.011,84 come previsione massima di accertamento di cui incassabili nel 2027 euro 6.344.011,84;

- euro 28.061.435,84 come previsione massima di accertamento di cui incassabili nel 2028 euro 28.061.435,84;

In parte entrata di Bilancio le suddette somme saranno accertate sulla base dei contratti di vendita o di atti idonei a supportare la ragione del credito e la sussistenza del titolo giuridico del Comune a vantare il credito nei confronti dell'acquirente o del debitore e potranno solo successivamente essere impegnate in parte spesa sulla base delle specifiche destinazioni previste dal Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028.

In particolare nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 sono state previste opere finanziate con i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari per i seguenti importi complessivi:

anno 2026 - euro 3.500.000,00;

anno 2027 – euro 3.300.000,00;

anno 2028 - euro 4.240.000,00.

Altre entrate in conto capitale

Una importante voce di questa tipologia di entrate è costituita dai proventi per permessi di costruire, in cui sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione, la cui previsione è formulata tenendo conto degli incassi degli ultimi tre anni ed in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti.

Nel bilancio di previsione 2026-2028 i proventi da permessi di costruire sono destinati a finanziare la spesa di investimento per euro 1.400.318,75 in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 460 e 461 della legge n. 232/2016.

Le previsioni dei proventi da concessioni edilizie hanno tenuto conto della novella arrecata dalla Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017), con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2021, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche;

Altre voci di entrata in conto capitale di rilievo sul bilancio 2026 sono:

- i contributi da privati e da imprese per euro 108.424.644,76;
- Fondo IMU/TASI per euro 310.787,84.

3.2.2 ENTRATE DEL TITOLO 5°

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, riportano le previsioni relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmazione annuale	Programmazione pluriennale	
	2025	2026	2027	2028
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1.452.704,00	1.452.704,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.702.704,00	1.702.704,00	250.000,00	250.000,00

Alienazione di attività finanziarie

Sono ricomprese all'interno di questa tipologia di entrata i proventi derivanti da operazioni di cessione di pacchetti azionari. Nel corso del triennio 2026-2028 non sono previste operazioni di cessione di azioni detenute dal Comune.

Riscossione crediti di breve termine

Si tratta, prevalentemente, di introiti connessi ad anticipi di stipendi e competenze collegati a regolazioni contabili di pari importo previsti in parte spesa corrente.

3.2.3 ENTRATE DEL TITOLO 6°

Nel prossimo triennio 2026-2028 non è prevista la contrazione di nuovo debito per il finanziamento delle spese in conto capitale.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	% Scostam. 2025/2026	Programmazione pluriennale	
	2025	2026		2027	2028
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lo stock del debito finanziario con oneri a carico del Comune di Trieste, al lordo dei contributi regionali e provinciali alla data del 31/12/2025, e a seguito dell'estinzione del debito effettuata e del pagamento della rata del secondo semestre 2025, è pari ad € 21.551.640, con un tasso medio annuo pari al 3,53%, una durata residua di 16 anni e 9 mesi ed una durata finanziaria media di 9 anni e 5 mesi.

La tabella seguente evidenzia la composizione del debito distinguendo i mutui e prestiti con oneri a carico del Comune da quelli con oneri a totale carico dello Stato, la tabella riporta una proiezione con stima degli importi curata dal consulente finanziario dell'Ente, ai fini del bilancio fanno comunque fede gli importi puntuali degli stanziamenti.

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stock debito residuo al 31/12	87.974.490	84.018.831	80.297.789	69.487.752	39.878.805	21.551.640	20.481.172	19.382.840	18.255.580
Nuovi mutui	5.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riduzione mutui/prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso	0,00	0,00	0,00	6.999.080	27.061.370	16.785.215	0,00	0,00	0,00

anticipato mutui/prestiti									
Rimborso quote capitale mutui/prestiti (ammortamento)	2.983.093	3.955.659	3.721.042	3.810.956	2.497.577	1.541.950	1.070.468	1.098.332	1.127.260
Quota Interessi ¹	2.902.057	2.726.572	2.647.997	2.653.642	1.763.149	1.003.577	744.665	710.308	674.887
Contributi c/int. Da altri enti (Tit. 2°)			80.425	73.933	67.440	60.948	54.456	47.963	41.471
Contributi da Regione, Stato e altri enti (Tit. 4°)	2.407.035	2.416.593	2.314.181	1.790.431	1.774.431	1.705.892	1.614.494	1.521.415	1.456.755

Mutui a totale carico dello Stato

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stock debito residuo al 31/12	20.497.126	19.588.950	18.630.068	17.617.624	16.548.602	15.419.815	14.227.894	12.969.281	11.640.214
Rimborso quote capitale mutui (ammortamento)	933.768	908.176	958.883	1.012.444	1.069.022	1.128.787	1.191.921	1.258.613	1.329.067
Quota Interessi	1.171.186	1.120.214	1.069.507	1.015.945	959.368	899.602	836.469	769.776	699.322

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, sono ampiamente inferiori al limite di delegabilità dei cespiti di entrata, fissato dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Di seguito si evidenzia il rispetto dei **vincoli di indebitamento** mettendo in evidenza l'ammontare della spesa per interessi "potenzialmente" disponibile per l'assunzione di nuovi mutui.

TOTALE DEI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (da rendiconto 2024)	400.589.938,28		
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (10%)	40.058.993,83		
	2026	2027	2028
(-) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie autorizzati fino al 31/12/2024	1.581.133,72	1.480.084,36	1.480.084,36
(-) Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
(+) Contributi erariali in c/interessi su mutui	1.668.949,10	1.569.377,66	1.498.225,21
Ammontare disponibile per nuovi interessi	40.146.809,21	40.148.287,13	40.077.134,68
	2026	2027	2028

¹ I valori includono interessi nominali sui mutui ICS dal 2022 che vengono coperti dal contributo.

TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31.12 esercizio precedente	36.971.454,88	34.709.066,77	32.352.121,74
	21.551.640,24	20.481.172,65	19.382.840,77
	15.419.814,64	14.227.894,12	12.969.280,97
(+) Debito autorizzato nei singoli esercizi finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale debito dell'Ente	36.971.454,88	34.709.066,77	32.352.121,74

Il calcolo del rapporto tra interessi sul debito stanziati nell'esercizio 2026 e gli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata 2024 evidenzia una percentuale del 0,39% pertanto il Comune di Trieste rispetta il limite massimo del rapporto fissato nel 10%.

	Rendiconto 2024
Interessi sul debito	2.722.516,99
Accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata	400.589.938,28
Percentuale interessi su debito/accertamenti	0,68%

L'evoluzione dello stock di debito a carico del Comune nel triennio 2026-2028 è il seguente:

	2026	2027	2028
Debito di inizio periodo	21.551.640,24	20.481.172,65	19.382.840,77
Ammortamento del capitale nel periodo (-)	1.070.467,59	1.098.331,88	1.127.260,31
Nuovo debito assunto nei singoli anni (+)	0,00	0,00	0,00
Stock di debito di fine periodo	20.481.172,65	19.382.840,77	18.255.580,46

L'obbligo di sostenibilità del debito è disciplinato dall'articolo 21 della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020. In particolare, l'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune stesso. La norma istitutiva prevede che il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, così come determinato nel "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei Comuni nelle classi demografiche, è quello specificato all'articolo 64 della legge regionale n. 18/2015.

Per il Comune di Trieste, in particolare, a Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, in attuazione dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 18/2015, ha individuato il valore soglia per classe demografica con più di 150.000 abitanti nell'indicatore del 8,67%.

Dal punto di vista operativo è previsto che ciascun Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di

rendiconto di gestione. In particolare il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica, 8,67% per il Comune di Trieste, ed i seguenti indicatori:

1) in sede di bilancio di previsione con l'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);

2) in sede di rendiconto di gestione con l'indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 2/a (Indicatori Sintetici) al medesimo Decreto del Ministero dell'Interno e da inviare anch'esso alla BDAP.

Dal confronto dell'indicatore si possono verificare due condizioni rispetto al posizionamento, le quali producono diverse conseguenze:

I) i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia individuato secondo la propria classe demografica, possono incrementare gli oneri derivanti dall'assunzione di indebitamento (fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sino ad un rapporto tra la spesa complessiva e le entrate correnti (come definitivo dagli indicatori sopra richiamati), non superiore al valore soglia individuato dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020 per ciascuna fascia demografica;

II) i Comuni che si collocano al di sopra del valore soglia individuato secondo la propria classe demografica, adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine è di sei anni. Il termine di 5 anni decorre dall'anno successivo all'esercizio in cui viene approvato il rendiconto nel quale è stato rilevato il superamento del valore soglia. Le misure necessarie per conseguire il predetto valore attengono sempre al criterio di sostenibilità e si sostanziano in una diminuzione delle spese per il rimborso di prestiti o in un aumento delle entrate correnti.

Qualora il Comune, anche in sede di bilancio di previsione, si trovasse al di sopra del valore soglia, valuterà già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle

norme in materia, che prevedono una situazione debitoria coerente con le proprie entrate correnti.

Come detto l'indicatore da prendere a riferimento in sede di bilancio di previsione è l'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015; l'indicatore 8.2, calcolato sulla base dei dati di bilancio di previsione 2026-2028, risulta il seguente:

- per l'anno 2026 allo 0,266%;
- per l'anno 2027 allo 0,273%;
- per l'anno 2028 allo 0,271%.

Il valore dell'indicatore 8.2 Sostenibilità dei debiti finanziari, ricalcolato ai sensi dell'articolo 4 comma 8 del D. LGS. 154/2019 (con la detrazione alle entrate correnti dell'importo di Euro 8.182,744,18 prevista dall'articolo 9 comma 16 della L.R. 16/2023 per il triennio 2024-2026 e ipotizzando lo stesso importo per gli anni 2027 e 2028) risulta il seguente:

- per l'anno 2026 allo 0,272%;
- per l'anno 2027 allo 0,279%;
- per l'anno 2028 al lo 0,277%.

Anche nell'esercizio 2026, come già nel 2025, tale indicatore si attesta ad un valore inferiore al 1%.

Ciò ha riflessi positivi anche sull'indice di sostenibilità della spesa di personale, in quanto permette al Comune di Trieste di mantenere la classe di merito (Classe A), prevista per i Comuni con indicatore 8.2 BDAP inferiore a 1% e di ottenere, quindi, il valore premio del 5% in termini di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale, rispetto all'esercizio 2024 il cui valore premio era del 3% (Classe B).

3.2.4 ENTRATE DEL TITOLO 7°

Le entrate del titolo 7° riportano le previsioni di una particolare fonte di finanziamento a breve costituita dalle anticipazioni da istituto tesoriere.

L'articolo 222 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL) dispone che l'anticipazione di tesoreria non può superare il limite di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli dell'entrata; tale limite è stato innalzato per il 2015 da tre a cinque dodicesimi dall'art. 2 del D.L. 28/1/2014, n. 4, convertito nella legge 28/3/2014, n. 50, limite successivamente prorogato sino al 31/12/2016 dal comma 738 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e poi sino al 31/12/2017 dal comma 43 della legge n. 232/2017 (legge di bilancio 2017).

L'importo massimo dell'anticipazione di cassa concedibile per il 2026 in base ai calcoli previsti dall'art. 222 del D.Lgs 267/2000 è di Euro 100.147.484,57. Si rileva che, per l'anno 2025, con la Delibera di Giunta n. 712 del 16 dicembre 2024, l'anticipazione di tesoreria concedibile era stata fissata nell'importo massimo di euro 40.000.000,00. Per l'anno 2025 verrà assunta analoga delibera valida per il Bilancio 2026-2028.

L'Ente tuttavia non prevede di attivare anticipazioni di tesoreria nel corso del triennio 2026-2028 (nel triennio precedente 2025-2027 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria).

L'andamento prospettico di tali voci è rappresentato nella tabella successiva.

Tipologie	Previsioni definitive	Programmaz. annuale	% Scostam. 2025/2026	Programmazione pluriennale	
	2025	2026		2027	2028
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00%	40.000.000,00	40.000.000,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00%	40.000.000,00	40.000.000,00

3.2.5 ENTRATE DEL TITOLO 9°

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese di cui al titolo VII.

I servizi per conto terzi comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente. Si ha autonomia decisionale quando il Comune controlla almeno una delle seguenti variabili:

- a) soggetti destinatari;
- b) ammontare;
- c) tempi.

Da tale principio si deduce che le stese elettorali non costituiscono partite di giro.

3.3 LE ENTRATE C.D. "RICORRENTI" E C.D. "NON RICORRENTI"

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti". Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Le entrate correnti finanziano la spesa corrente, mentre quelle non ricorrenti (o non ripetitive) finanziano le spese non ricorrenti e la spesa in conto capitale. E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

L'art. 25 comma 1 lett. b) della L. 196/2009 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, quando hanno natura straordinaria e non andamento costante negli esercizi – il riferimento è al trend delle entrate da lotta all'evasione registrato nei precedenti anni;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobili;

- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

Partendo da queste premesse, sono da considerare "non ricorrenti" e come tali con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti entrate:

Entrate in conto corrente c.d. "non ricorrenti"	2026	2027	2028
Trasferimenti da Amministrazioni Centrali	637.678,10	639.343,40	639.343,40
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Anticipazioni di Tesoreria	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TOTALE Entrate in conto corrente c.d. "non ricorrenti"	40.717.678,10	40.689.343,40	40.050.000,00

Entrate in conto capitale c.d. "non ricorrenti"	2026	2027	2028
Entrate per alienazione di beni materiali e immateriali	8.197.585,39	12.808.400,00	42.214.900,00
Contributi pubblici agli investimenti	69.473.034,87	8.403.287,84	583.787,84
Contributi privati agli investimenti	108.650.904,92	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	4.500.000,00	0,00	0,00
TOTALE Entrate in conto capitale c.d. "non ricorrenti"	190.821.525,18	21.211.687,84	42.798.687,84
TOTALE Entrate c.d. "non ricorrenti"	231.539.203,28	61.901.031,24	82.848.687,84

Il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4.1 nel ribadire che l'elencazione delle entrate e delle spese non ricorrenti deve essere indicata nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione al fine di consentire il controllo dell'equilibrio sostanziale di parte corrente.

Spese correnti c.d. "non ricorrenti"	2026	2027	2028
Acquisto beni e servizi	394.517,20	394.832,50	394.832,50
Trasferimenti correnti	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Interessi passivi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	459.089,96	449.089,96	449.089,96
Rimborso Anticipazioni di Tesoreria	40.000.000,00	40.000.000,00	4.000.000,00
Altre spese correnti	703.089,09	532.649,82	527.586,08
TOTALE Spese correnti c.d. "non ricorrenti"	41.666.196,25	41.486.072,28	5.481.008,54
Spese in conto capitale c.d. "non ricorrenti"	2026	2027	2028
Investimenti fissi lordi	207358162,81	24218458,69	45755458,69
Contributi agli investimenti	6032154,17	0,00	0,00
TOTALE Spese in conto capitale c.d. "non ricorrenti"	213390316,98	24218458,69	45755458,69
TOTALE Spese c.d. "non ricorrenti"	255056513,23	65704530,97	51236467,23

4. VALUTAZIONE GENERALE DELLE RISORSE IN PARTE SPESA

Per una prima valutazione sulla destinazione delle risorse finanziarie in entrata, la tabella seguente riporta l'articolazione della spesa per Titoli con riferimento al periodo 2026/2028.

Spese per finanziare i programmi dell'amministrazione	2026	2027	2028
Disavanzo d' amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 - Spese correnti	423.026.458,31	400.146.759,90	397.913.051,27
Totale Titolo 2 - Spese in conto capitale	602.106.990,88	213.390.316,98	24.218.458,69
Totale Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 4 - Rimborso prestiti	19.943.388,82	2.262.407,12	2.356.959,04
Totale Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Totale Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	214.388.006,95	154.345.360,00	154.345.360,00
TOTALE TITOLI	1.299.714.844,96	810.394.844,00	619.083.829,00

4.1 SPESE CORRENTI

Le spese correnti sono state stimate sulla base dell'andamento storico degli anni precedenti, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, stante le entrate correnti disponibili.

In generale si è operato un contenimento alla spesa corrente rivedendo la stessa in un'ottica di razionalizzazione anche in materia di spending review, attività già avviata negli esercizi precedenti, considerando che una compressione eccessiva della spesa rispetto alle reali necessità della collettività pone problematiche soprattutto nel lungo periodo e che drastici tagli andrebbero a discapito dell'efficienza ed efficacia dei servizi resi.

Le spese correnti sono previste in complessivi euro 400.146.759,90 per l'anno 2026, euro 397.913.051,27 per il 2027 ed euro 398.275.096,63 per il 2028, comprensive del Fondo Pluriennale Vincolato.

Nella tabella successiva si pone in evidenza la spesa corrente suddivisa secondo la struttura del nuovo bilancio armonizzato in Missioni.

Denominazione	2025 previsioni definitive	2026	2027	2028
TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	138.010.524,63	123.948.932,02	102.359.170,13	102.891.257,65
TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	20.295.041,97	17.185.516,09	17.356.274,49	17.356.274,49
TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	77.972.592,49	43.734.684,27	44.717.824,23	43.543.006,44
TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	334.062.004,56	177.999.878,81	32.592.858,68	58.217.858,68
TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	62.544.210,97	25.663.954,44	10.433.478,85	8.151.444,19
TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	2.067.217,35	1.442.001,51	1.364.600,00	1.364.600,00
TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.488.051,58	12.159.376,35	3.723.446,46	3.726.446,46
TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	60.631.139,22	48.504.501,41	48.041.419,83	48.038.419,83
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla	146.716.464,78	12.180.601,61	11.840.166,00	11.003.166,00

mobilità				
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	299.465,13	53.696,14	53.696,14	53.696,14
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	149.608.026,15	130.316.987,81	129.453.633,65	129.458.425,43
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	7.511.826,36	7.353.427,90	7.352.387,21	7.352.927,91
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	13.176.884,00	13.243.518,52	13.092.554,29	13.123.032,10
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	19.943.388,82	2.262.407,12	2.356.959,04	2.356.959,04
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	214.388.006,95	154.345.360,00	154.345.360,00	154.345.360,00
TOTALE MISSIONI	1.299.714.844,96	810.394.844,00	619.083.829,00	640.982.874,36

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

MACROAGGREGATI	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2028
- Redditi da lavoro dipendente	122.781.105,78	124.894.348,36	124.894.348,36
- Imposte e tasse a carico dell'Ente	10.150.638,14	10.250.638,14	10.250.638,14
- Acquisto di beni e servizi	185.385.538,29	181.586.093,41	182.001.657,32
- Trasferimenti correnti	41.645.658,00	41.497.652,21	41.413.662,85
- Interessi passivi	1.602.651,72	1.501.598,36	1.501.598,36
- Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
- Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.389.334,15	14.379.334,15	14.379.334,15
- Altre spese correnti	24.191.833,82	23.803.379,64	23.833.857,45
TOTALE TITOLO 1°	400.146.759,90	397.913.044,27	398.275.096,63

Redditi di lavoro dipendente

Il programma del fabbisogno triennale del personale facente parte del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026-2028, è improntato al rispetto del principio del contenimento della spesa complessiva per il personale dipendente contemporato

dall'esigenza di rilanciare l'operatività degli Uffici tecnici ed amministrativi dell'Ente a seguito dei numerosi pensionamenti avvenuti negli ultimi anni.

I redditi da lavoro dipendente rilevano la spesa relativa al trattamento economico tabellare di ciascun anno del triennio 2026-2028 nonché delle altre indennità erogate oltre alla spesa relativa al salario accessorio dell'esercizio precedente confluita nel FPV.

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, nel triennio 2026-2028 si è tenuto conto dei contratti di lavoro già stipulati e dei futuri aumenti contrattuali, prevedendo i relativi stanziamenti a bilancio in funzione del numero complessivo di personale in forza per ciascun anno del triennio.

Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le spese per IRAP, imposta di registro e bolli auto. Per quanto riguarda i servizi di natura commerciale erogati direttamente dal Comune, utilizzando proprio personale, si conferma la convenienza dell'opzione per la determinazione dell'imponibile I.R.A.P. con il metodo di cui all'art. 10, comma 2, D. Lgs. 446/97 che consente di risparmiare interamente l'imposta relativa a tali servizi.

Acquisto di beni e servizi

Gli acquisti di beni e di servizi sono stati quantificati in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi ai cittadini.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'Ente a terzi.

Interessi passivi

La voce di spesa per interessi passivi è dovuta ad interessi sul debito contratto dal Comune. Per effetto della scelta dell'Amministrazione di attuare nel tempo una politica di riduzione dello stock di indebitamento e di contenimento di nuovo indebitamento, la spesa complessiva per interessi passivi risulta in costante diminuzione: euro 1.602.651,72 nel 2026, euro 1.501.598,36 nel 2027 ed euro 1.501.598,36 nel 2028.

Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla classificazione di bilancio di cui al DCPM 28 dicembre 2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi ed i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

Altre spese correnti

In base alla classificazione di bilancio di cui al DCPM 28 dicembre 2011 in questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati. Sono qui classificati:

4.2 FONDO DI RISERVA

L'articolo 166 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali iscrivono nella parte spesa corrente un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Per l'anno 2026 il fondo di riserva ordinario è stanziato nella misura dello 0,30% delle spese correnti per un importo di euro 600.000,00 (il fondo di riserva per l'anno 2027 è pari ad euro 600.000,00 e per l'anno 2028 è pari ad euro 600.000,00).

La quota dello stesso da riservare alla copertura di eventuali spese non prevedibili, ai sensi del comma 2-bis dell'art.166 del D.Lgs. n.267/2000, per l'anno 2026 ammonta ad euro 600.000,00.

Previsione Fondo di Riserva	2026	2027	2028
Spese correnti del Titolo 1°	400.146.759,90	397.913.051,27	398.275.096,63
Calcolo Fondo di riserva minimo su Tit. I	1.196.840,28	1.190.139,15	1.191.225,29
Totale Fondo di riserva a Bilancio	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Percentuale	0,30 %	0,30 %	0,30%

4.3 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Con riferimento all'art. 36 del D.Lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

In pratica la finalità del fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, è quella di "fondo rischi" diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata, all'Intervento 10 delle spese correnti, una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Alla chiusura dell'esercizio, costituendo economia di spesa ai sensi dell'art. 183, c. 3 del Tuel, concorre alla determinazione del risultato finale della gestione, confluendo nell'avanzo di amministrazione tra i fondi accantonati, di cui all'art. 187, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della L. n. 190/2014 e dall'art. 1 comma 882 della L. n. 205/2017 che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55

per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" (e quindi applicando la percentuale del 100%).

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia le seguenti entrate:

- a) crediti provenienti da amministrazioni pubbliche;
- b) entrate auto liquidate accertate per cassa;
- c) i crediti assistiti da fidejussione
- d) altre entrate che siano considerate di sicura esigibilità, ma tale scelta deve essere opportunamente motivata nella relazione al bilancio.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

NUM. AP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
00000700	IMPOSTA DI SOGGIORNO	si accerta pari alle riscossioni
00000705	IMPOSTA DI SOGGIORNO PER SPESE DI INVESTIMENTO	si accerta pari alle riscossioni
00001100	NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	si accerta pari alle riscossioni
00003600	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DERIVANTI DA CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'	si accerta per cassa
00006405	TARI - COMPONENTE PEREQUATIVA UR1	Viene già previsto il riversamento allo Stato della quota pari all'importo accertato
00006410	TARI - COMPONENTE PEREQUATIVA UR2	Viene già previsto il riversamento allo Stato della quota pari all'importo accertato
00006415	TARI - COMPONENTE PEREQUATIVA UR3	Viene già previsto il riversamento allo Stato della quota pari all'importo accertato

00010600	ADDIZIONALE IRPEF	calcolata sugli imponibili
00064700	PROVENTI PER CESSIONE IMMOBILI PORTO VECCHIO (QUOTA SERVIZI PARTE CORRENTE) - rilevante IVA	trattasi di partita straordinaria da escludere in assenza di continuità
00072000	INTROITO IVA AUTOFATTURE REVERSE CHARGE - RILEVANTE IVA	l'iva viene accertata pari alle riscossioni
00074800	CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO GAS ALL'ACEGAS S.P.A. - RILEVANTE IVA	il Comune ha la possibilità di compensare l'entrata con i debiti per servizi affidati alla società
00082400	PROVENTI DA FITTI ENTI FONDAZIONALI - RILEVANTE IVA	il gettito va in avanzo vincolato e può essere usato solo se riscosso.
00082500	PROVENTI DA FITTI USI CIVICI - RILEVANTI IVA	il gettito va in avanzo vincolato e può essere usato solo se riscosso.
00082600	FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00082700	CONCESSIONI DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN GESTIONE AD ACEGAS - RILEVANTI IVA	il Comune ha la possibilità di compensare l'entrata con i debiti per servizi affidati alla società
00082710	FITTI REALI DI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN GESTIONE AD ACEGAS - RILEVANTI IVA	il Comune ha la possibilità di compensare l'entrata con i debiti per servizi affidati alla società
00082900	FITTI REALI STABILI COMUNALI RILEVANTI IVA A FINANZIAMENTO SPESA D'INVESTIMENTO	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00089100	INTERESSI ATTIVI PER GLI ENTI FONDAZIONALI	si accerta pari alle riscossioni
00089200	INTERESSI ATTIVI PER GLI USI CIVICI	si accerta pari alle riscossioni
00090200	DIVIDENDI ENTI FONDAZIONALI	si accerta pari alle riscossioni
00090300	DIVIDENDI USI CIVICI	si accerta pari alle riscossioni
00090600	PROVENTI DA DIVIDENDI COMPENSATI	Escluso per decisione dell'Ente in quanto trattasi di capitoli ponte per sistemazioni contabili
00091800	ALTRE ENTRATE PER GLI ENTI FONDAZIONALI	si accerta pari alle riscossioni
00091900	ALTRE ENTRATE PER GLI USI CIVICI	si accerta pari alle riscossioni
00092000	OPERAZIONI SPLIT PAYMENT SU FATTURE RILEVANTI IVA	l'iva viene accertata pari alle riscossioni
00093700	CREDITO DA IMPOSTA REGIONALE SU ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	Escluso per decisione dell'Ente in quanto trattasi di capitoli ponte per sistemazioni contabili
00093000	OPERAZIONI SPLIT PAYMENT SU FATTURE RILEVANTI IVA	l'iva viene accertata pari alle riscossioni
00095300	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE GIA' EROGATE CON	si accerta per cassa

	FONDO INNOVAZIONE	
00096500	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (MOD. 730 SURROGA PENSIONI, DONAT.SANGUE,DANNI,ONERI RIP.ACEGA E VARI)	si accerta per cassa
00096510	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI DI COMPETENZA DELSERVIZIO RISORSE UMANE	si accerta per cassa
00096520	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RISORSE UMANE	si accerta per cassa
00096700	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096800	RIMBORSI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (REGOLAZIONI CONTABILI)	Escluso per decisione dell'Ente in quanto trattasi di capitoli ponte per sistemazioni contabili
00096900	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096910	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096920	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096930	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER LA DIREZIONE GENERALE E LE RISORSE UMANE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096940	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096950	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096960	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096970	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00096980	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097200	RIMBORSI DA PRIVATI RELATIVI AL SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI	si tratta di società partecipate
00097400	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	è oggetto di giro contabile con pari spesa

00097410	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097600	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097610	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097700	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097800	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
0097810	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097900	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00097910	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00098200	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00098210	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00098300	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00098310	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE - PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00098800	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA INVESTIMENTO PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00098810	FONDO INNOVAZIONE - DISPONIBILITA' PER SPESA CORRENTE PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBILITA'	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00101300	RIMBORSI SPESE PER IMMOBILI COMUNALI GESTITI DALL'ATER	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00103500	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME A CURA DEL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE (CIVANZI, SCONTI, VARIE) - RILEVANTI IVA	si accerta per cassa

00104100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI A CURA DEI MERCATI – RILEVANTI IVA	si accerta per cassa
00104200	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	si accerta per cassa
00109810	ENTRATE PROPRIE DESTINATE AL FONDO COMPENSAZIONI DI PARTE CORRENTE	Escluso per decisione dell'Ente in quanto trattasi di capitoli ponte per sistemazioni contabili
00220000	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI PER SPESE DI INVESTIMENTO	si accerta per cassa
00304000	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTOTRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00304100	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI - RILEVANTE IVA - DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	è oggetto di giro contabile con pari spesa
00305000	RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	si accerta per cassa
00305100	RISARCIMENTO DANNI A PATRIMONIO COMUNALE ASSICURATO - RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA - DESTINATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	si accerta per cassa

Il procedimento di quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato con riferimento al periodo 2026-2028, si è articolato nelle seguenti fasi:

1^, sono state individuate le voci di entrata ritenute esposte al rischio di formazione di crediti dubbia e difficile esazione;

2^, si è proceduto a calcolare, per ciascuna voce di entrata, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi. La scelta della media semplice è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento;

3^, il procedimento si è concluso con la quantificazione dell'importo dell'accantonamento del Fondo da iscrivere in bilancio nei singoli anni 2026, 2027 e 2028.

Per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità non ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 bis DL 18/2020 secondo cui: *"A decorrere dal rendiconto 2020 e dal*

bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020".

In linea con quanto disposto in sede di bilancio di previsione 2026-2028 si è ritenuto di calcolare l'accantonamento al FCDE applicando la percentuale del 100% sul quinquennio precedente onde disporre di una maggiore disponibilità di risorse con cui fronteggiare eventuali perdite su crediti che potrebbero registrarsi nel corso del prossimo triennio in conseguenza della difficoltà che le imprese ed i cittadini potranno avere nel pagare puntualmente imposte, tasse, canoni e tariffe al Comune. Lo stanziamento al capitolo di spesa del FCDE è stato mantenuto uguale per tutto il triennio come meglio evidenziato nelle righe che seguono.

Per la determinazione del FCDE da stanziare nei singoli anni 2026, 2027 e 2028 si sono fatti i calcoli di cui alla tabella sotto riportata:

	Accantonamento 2026	Accantonamento 2027	Accantonamento 2028
Fondo crediti di dubbia esigibilità su entrate tributarie	7.369.274,99	7.397.557,78	7.397.557,78
Fondo crediti di dubbia esigibilità su entrate da trasferimenti da privati	2.968,33	2.543,98	2.173,91
Fondo crediti di dubbia esigibilità su entrate extratributarie	4.010.979,18	4.007.774,98	4.043.686,74
Fondo crediti di dubbia esigibilità potenziale	11.383.222,50	11.407.876,74	11.443.418,43
Percentuale accantonamento a fondo prevista dal Principio contabile 4/2	100,00%	100,00%	100,00%
Fondo crediti di dubbia esigibilità effettivo	11.388.429,43	11.407.904,47	11.443.446,02

Complessivamente il FCDE per il triennio ammonta ad euro 34.239.779,92 e si rileva che l'accantonamento effettivo risulta leggermente superiore a quello potenziale.

4.4 ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo rischi contenzioso

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). A Bilancio 2026-2028 è stato previsto uno stanziamento di euro 290.000,00 per ogni annualità del triennio 2026-2028 in considerazione del contenzioso in atto e della probabilità di soccombenza.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), che prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l'ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l'importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell'anno successivo. Dall'analisi delle società partecipate, si evince che nessuna di esse presenta perdite non immediatamente ripianate e pertanto non è stato costituito il fondo.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di euro 14.884,00 per anno che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

4.5 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Il Fondo Pluriennale Vincolato, di seguito FPV, è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare coincidere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile c.d. "armonizzata" estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il Fondo Pluriennale Vincolato in Uscita (FPV/U) accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, viene poi ripreso tra le entrate del

bilancio immediatamente successivo (Fondo Pluriennale Vincolato in Entrata - FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale vincolato al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In particolare per la parte corrente il FPV viene costituito per le voci relative al trattamento accessorio del personale, stanziato nel fondo incentivante dell'anno di competenza ma liquidato nell'anno successivo.

Per la parte in Conto Capitale il FPV, in fase di predisposizione del bilancio, viene quantificato in base ai cronoprogrammi approvati fino alla data di redazione dei documenti di bilancio, l'FPV viene poi verificato dai diversi Responsabili Unici di Procedimento (RUP) a consuntivo sulla base dei cronoprogrammi delle singole opere conclusi.

Nella tabella che segue viene data evidenza dell'ammontare dei FPV in entrata ed in spesa sui documenti di bilancio 2026-2028.

Parte entrata	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027	Stanziamiento 2028
Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti	5.841.831,67	5.494.989,95	5.494.989,95
Parte spesa	Stanziamiento 2026	Stanziamiento 2027	Stanziamiento 2028
Fondo pluriennale vincolato in uscita per spese correnti	5.494.989,95	5.560.000,00	5.560.000,00

FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le Amministrazioni Pubbliche, diverse dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi);

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso la, spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il debito commerciale residuo scaduto al 31/12 di ciascun anno viene elaborato come dato definitivo dalla PCC verso la metà del mese di gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, quindi, al momento in cui viene elaborato il presente documento, non sono disponibili i dati definitivi del debito commerciale residuo al 31/12 e l'ammontare delle fatture da pagare.

L'ultimo valore di riferimento riguarda la gestione dell'anno 2024 dove non era stato inserito l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali in quanto, in base ai dati estratti dalla PCC, l'accantonamento non doveva essere previsto nei documenti di Bilancio di previsione in quanto il debito commerciale residuo scaduto e rilevato al 31/12/2024 risultava pari ad euro 564.481,63 e tale importo non era superiore al 5 per cento (euro 9.664.142,51) del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (euro 193.282.850,27).

Per quanto riguarda l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2024, è disponibile l'indicatore riferito al terzo trimestre elaborato applicando le modalità di calcolo previste dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 (la norma prevede l'obbligo da parte di ciascuna amministrazione di elaborare un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, tale indicatore sarà disponibile ad esercizio finanziario concluso).

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato come somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, al netto dell'IVA, rapportata

alla somma, al netto dell'IVA, degli importi pagati, al netto dell'IVA, nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo di tale indicatore rilevano tutti i giorni, compresi i festivi; sono esclusi soltanto i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Per il Comune di Trieste, l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il terzo trimestre dell'anno 2025 ha registrato un valore di: - 12,46 (meno dodici virgola quarantasei) che in altri termini evidenzia tempi di pagamento minori rispetto a quelli massimi previsti dalla legge.

5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2025

In sede di predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione. La proposta di bilancio 2026-2028 viene presentata entro i termini di approvazione dei Bilanci previsti dal TUEL senza applicazione di avanzo presunto, quest'ultimo si compone, comunque, come segue:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2025	163.385.301,08
PARTE ACCANTONATA	
Fondo Crediti di dubbia esigibilità	42.865.071,16
Fondo contenziosi	20.247.000,00
Accantonamenti diversi	24.884.913,83
B) TOTALE PARTE ACCANTONATA	87.996.984,99
PARTE VINCOLATA	
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili	3.152.677,32
Vincoli derivanti da trasferimenti	9.443.624,76
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	712.134,02

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	10.733.564,10
Altri vincoli	0,00
C) TOTALE PARTE VINCOLATA	24.042.000,20
D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	9.445.091,63
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C - D	41.901.224,26

L'equilibrio complessivo della gestione 2026-2028 è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Il principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 al punto 9.2, in via generale prevede che “non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale).

Nel Bilancio 2026-2028 non sono state iscritte quote di avanzo di amministrazione “applicabili” derivanti dalla determinazione dell'avanzo.

6. SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON RISORSE DISPONIBILI O MEDIANTE RICORSO AL DEBITO

Per il finanziamento delle spese in conto capitale, ovvero delle spese connesse alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e per gli acquisti di beni durevoli, nel Bilancio 2026-2028 sui Titoli 4°, 5° e 6° sono stanziati complessivamente euro 214.511.745,24 nel 2026, euro 25.784.782,54 nel 2027 ed euro 47.341.576,61 nel 2028, come puntualmente evidenziato nelle seguenti tabelle.

Riferimento Bilancio	2026	2027	2028
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	212.809.041,24	25.498.782,54	47.091.576,61
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.702.704,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 6 – Entrate da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	214.511.745,24	25.748.782,54	47.341.576,61

Entrate Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Tipologia	Previsioni definitive 2025	Program. Annuale 2026	Programmazione pluriennale	
			2027	2028
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	385.479.294,16	180.930.353,86	11.183.315,53	3.369.609,60
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	66.150.671,18	8.197.585,39	12.808.400,00	42.214.900,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	23.835.842,31	23.681.101,99	1.507.067,01	1.507.067,01
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	475.465.807,65	212.809.041,24	25.498.782,54	47.091.576,61

Entrate del Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologie	Previsioni definitive	Programmazione annuale	Programmazione pluriennale	
	2025	2026	2027	2028
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	1.452.704,00	1.452.704,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.702.704,00	1.702.704,00	250.000,00	250.000,00

Con particolare riferimento all'acquisizione di risorse finanziarie straordinarie da destinare agli investimenti, nel corso del triennio 2026-2028, per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 non è prevista l'accensione di nuovi mutui.

Entrate Titolo 6° - Entrate da accensione di prestiti

Tipologie	Previsioni definitive	Programmazione annuale	% Scostam. 2025/2026	Programmazione pluriennale	
	2025	2026		2027	2028
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Nella tabella seguente viene evidenziata la provenienza delle risorse straordinarie e in conto capitale previste nell'anno 2026 a finanziamento della spesa in conto capitale.

Disponibilità di mezzi straordinari sul bilancio 2026

Entrata in conto capitale	Importo	Impiego
Alienazione di immobili del patrimonio disponibile*	5.837.585,39	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 ed interventi Fuori dal PTLP
Cessioni di aree in ambito PEEP	20.000,00	Finanziamento degli interventi Fuori dal PTLP
Alienazione di immobili del patrimonio per Porto Vecchio	2.340.000,00	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028
Proventi dei permessi a costruire e relative sanzioni	1.400.318,75	Altre spese di investimento ed interventi Fuori dal PTLP
Proventi a scomputo derivanti dalle concessioni edilizie	17.763.247,14	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028
Alienazioni di partecipazioni	1.452.704,00	Acquisto beni durevoli ed altre spese di investimento
Contributi agli investimenti da Enti sovraordinati	69.162.247,03	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 ed interventi Fuori dal PTLP, acquisto beni durevoli ed altre spese di investimento
Sanzioni per violazioni al codice della strada	200.000,00	Acquisto beni durevoli
Proventi concessioni demaniali	50.000,00	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028
Fitti attivi	174.985,81	Finanziamento degli interventi Fuori dal PTLP
Fondo IMU-TASI	310.787,84	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028
Contributi da privati e da imprese	108.469.704,90	Finanziamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e fuori PTLP
Fondo innovazione	250.000,00	Acquisto beni durevoli
Proventi Imposta di soggiorno	1.260.000,00	Acquisto beni durevoli ed altre spese di investimento
Fondo compensazioni prezzi	4.500.000,00	Finanziamento degli interventi Fuori dal PTLP
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	213.191.580,88	

(*) A fini prudenziali viene utilizzata la quota di alienazioni che si prevede venga incassata nel corso del 202

7. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESENTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI O DI ALTRI SOGGETTI

Non si rileva la fattispecie.

8. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI PREVISTI IN BILANCIO DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune di Trieste non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

9. ELENCO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Gli Enti e le Società controllate o partecipate dal Comune di Trieste sono riportate nelle tabelle che seguono, suddivise per:

- Soggetti strumentali e pertanto ricompresi nel gruppo di amministrazione pubblica:
 - Enti di diritto privato, controllati e partecipati;
 - Enti di diritto pubblico, controllati e partecipati;
 - Società controllate e partecipate, direttamente ed indirettamente;
- Soggetti diversi e pertanto non ricompresi nel gruppo di amministrazione pubblica:
 - Enti di diritto privato, controllati e partecipati;
 - Enti di diritto pubblico, controllati e partecipati;
 - Altre società, partecipate direttamente ed indirettamente;

In pratica, sono escluse le sole adesioni ad associazioni ed altre forme di partecipazione per le quali è prevista una mera quota associativa.

Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Trieste	
tipologia / soggetto	descrizione
enti strumentali controllati di diritto privato	
nessun ente	
enti strumentali controllati di diritto pubblico	
CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PORTO VECCHIO "URSUS"	il Comune di Trieste detiene il 53,33% del fondo di dotazione e, in qualità di socio, designa 1 consigliere del CDA che ricopre di diritto la carica di Presidente
enti strumentali partecipati di diritto privato	
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE SLOVENO - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE	Associazione nella quale il Comune di Trieste è socio fondatore, interviene nell'Assemblea dei Soci e designa 1 consigliere nel CDA
COMITATO TERRITORIALE PER IL WELFARE GENTE DI MARE DEI PORTI DELL'ADRIATICO ORIENTALE	Il Comune di Trieste è socio promotore e concorre del Comitato a nominare il Consiglio Direttivo
DURANTE E DOPO DI NOI . DONNA COLONNA DEI PRINCIPI DI STIGLIANO (FONDAZIONE)	Il Comune di Trieste è membro fondatore ed esercita per previsione statutaria la mera designazione 3 membri nel CDA, presiede preferibilmente il comitato tecnico-scientifico ed interviene all'assemblea di partecipazione.
FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE PER IL PROGRESSO E LA LIBERTA' DELLE SCIENZE	il Comune di Trieste è socio fondatore e concorre a nominare il Consiglio di Amministrazione
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA ALESSANDRO VOLTA	Il Comune di Trieste è socio fondatore della Fondazione di Partecipazione. Partecipa al Consiglio di indirizzo e alla Giunta esecutiva
FONDAZIONE ITS ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO	Il Comune di Trieste è socio fondatore della Fondazione di Partecipazione. Partecipa al Consiglio di indirizzo e alla Giunta esecutiva
ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO SOCIALE (I.R.S.Se.S.)	Associazione nella quale il Comune di Trieste è socio fondatore, interviene nell'Assemblea dei Soci e designa 1 componente del Comitato Esecutivo
TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - IL ROSSETTI	Associazione nella quale il Comune di Trieste è socio fondatore, interviene nell'Assemblea dei Soci e designa il Presidente del CDA

UNIVERSITA' POPOLARE DI TRIESTE	Associazione nella quale il Comune di Trieste è socio fondatore, interviene nell'Assemblea dei Soci e designa 1 rappresentante nel comitato scientifico-culturale
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	Associazione nella quale il Comune di Trieste contribuisce alla nomina dei componenti degli organi direttivi (attualmente esprime il componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia)
enti strumentali partecipati di diritto pubblico	
AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI – AUSIR	il Comune di Trieste esprime, attraverso le quote di maggioranza nell'Assemblea Locale, 1 componente dell'Assemblea Regionale
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL'AREA GIULIANA (COSELAG)	il Comune di Trieste detiene il 16% del fondo di dotazione ed in forza di tale quota designa 1 consigliere del CDA
Società controllate	
ESATTO SPA	partecipazione diretta in house del Comune al 100%. La Società è titolare di affidamenti diretti
TRIESTE TRASPORTI SPA	partecipazione diretta del Comune al 52,49%
società partecipate (soglia di appartenenza: 10% società quotate e 20% società non quotate)	
nessuna società	
Soggetti non ricompresi nel GAP del Comune di Trieste	
tipologia / soggetto	descrizione
organismi strumentali di altri enti pubblici	
AREA MARINA PROTETTA MIRAMARE NEL GOLFO DI TRIESTE	<i>Le aree marine protette sono enti strumentali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Comune di Trieste individua 1 componente della Commissione di Riserva, istituita con DM</i>
COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR	<i>Organismo strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Trieste designa 1 componente</i>
COMITATO PROVINCIALE PER IL LAVORO E L'EMERSIONE DEL SOMMERSO (CLES)	<i>Organismo strumentale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Comune di Trieste designa 1 componente</i>
CONSULTA NAZIONALE SULLA SICUREZZA STRADALE	<i>Organismo strumentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Comune di Trieste designa 1 componente</i>

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE	<i>Il Museo è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed afferisce alla Direzione Generale Musei. Il Comune di Trieste nomina 1 componente del Comitato Scientifico</i>
enti privati	
FONDAZIONE ALBERTO E KATHLEEN CASALI	<i>Il Comune di Trieste non ha partecipazione nella Fondazione ed è titolare di un potere di mera designazione, senza poter incidere, in alcun modo, nei fatti amministrativi della Fondazione stessa (art. 25 del Codice Civile.) Designa 1 membro nel Comitato di Beneficenza</i>
FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFALO	<i>Il Comune di Trieste non ha partecipazione nella Fondazione ed è titolare di un potere di mera designazione, senza poter incidere, in alcun modo, nei fatti amministrativi della Fondazione stessa (art. 25 del Codice Civile.) Designa 1 membro nel Consiglio di Amministrazione</i>
FONDAZIONE CRTRIESTE	<i>il Comune di Trieste nomina 3 membri su 14 del Consiglio Generale e 1 consigliere del CDA (nelle fondazioni bancarie i componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono)</i>
FONDAZIONE GIOVANNI SCARAMANGÀ DI ALTOMONTE	<i>Il Comune di Trieste non ha partecipazione nella Fondazione ed è titolare di un potere di mera designazione, senza poter incidere, in alcun modo, nei fatti amministrativi della Fondazione stessa (art. 25 del Codice Civile.) Designa 1 membro nel Consiglio di Amministrazione</i>
FONDAZIONE MARIO MORPURGO NILMA	<i>Il Comune di Trieste non ha partecipazione nella Fondazione ed è titolare di un potere di mera designazione, senza poter incidere, in alcun modo, nei fatti amministrativi della Fondazione stessa (art. 25 del Codice Civile.) Designa 3 dei 5 membri del Consiglio di Amministrazione</i>
FONDAZIONE NINO E HANSI COMINOTTI	<i>Il Comune di Trieste non ha partecipazione nella Fondazione ed è titolare di un potere di mera designazione, senza poter incidere, in alcun modo, nei fatti amministrativi della Fondazione stessa (art. 25 del Codice Civile.) Designa 1 componente nel Consiglio di Amministrazione</i>
FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" TRIESTE	<i>Il Sindaco del Comune di Trieste è Presidente di diritto e componente del Consiglio di indirizzo; l'Ente inoltre nomina 1 ulteriore consigliere e concorre ad individuarne un terzo (nelle fondazioni di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale i componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono)</i>

PIA FONDAZIONE SCARAMANGÀ ONLUS	<i>Il Comune di Trieste non ha partecipazione nella Fondazione ed è titolare di un potere di mera designazione, senza poter incidere, in alcun modo, nei fatti amministrativi della Fondazione stessa (art. 25 del Codice Civile.) Designa 1 membro nel Consiglio di Amministrazione</i>
enti pubblici	
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRO SENECTUTE	<i>Le aziende pubbliche di servizi alla persona non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali (Legge Regionale n. 11/2003). Pertanto il Comune di Trieste ha mero potere di nomina di 3 consiglieri del CDA su 5 e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e non è titolare di alcun potere di controllo sui fatti amministrativi dell'Azienda</i>
ISTITUTO REGIONALE RITTMAYER PER I CIECHI	<i>Le aziende pubbliche di servizi alla persona non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Il Comune di Trieste ha mero potere di nomina di 1 consiglieri del CDA e non è titolare di alcun potere di controllo sui fatti Amministrativi dell'Istituto</i>
ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI (I.T.I.S.)	<i>Le aziende pubbliche di servizi alla persona non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Il Comune di Trieste ha mero potere di nomina di 3 consiglieri del CDA su 5 e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e non è titolare di alcun potere di controllo sui fatti Amministrativi dell'Istituto.</i>
altre società	
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	<i>Non ricorre la totale partecipazione pubblica unitamente all'affidamento diretto di servizi pubblici; inoltre partecipazione diretta del Comune di Trieste inferiore al 10% quotata (in particolare, partecipazione <0,01%), diritto di usufrutto trentennale in corso al</i>
GAL CARSO -LAS KRAS S.C.AR.L.	<i>Non ricorre la totale partecipazione pubblica unitamente all'affidamento diretto di servizi pubblici; partecipazione diretta del Comune di Trieste inferiore al 20% (in particolare, partecipazione del 4,16%)</i>

HERA SPA	<i>Non ricorre la totale partecipazione pubblica unitamente all'affidamento diretto di servizi pubblici; inoltre partecipazione diretta del Comune di Trieste inferiore al 10% quotata (in particolare, partecipazione del 3,73%)</i>
INTERPORTO TRIESTE SPA	<i>Non ricorre la totale partecipazione pubblica unitamente all'affidamento diretto di servizi pubblici; partecipazione diretta del Comune di Trieste inferiore al 20% (in particolare, partecipazione del 11,94%)</i>
AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA	<i>Non ricorre la totale partecipazione pubblica unitamente all'affidamento diretto di servizi pubblici; inoltre partecipazione diretta del Comune di Trieste inferiore al 20% (in particolare, partecipazione del 4,54%), recesso in corso</i>
INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A.	<i>Non ricorre la totale partecipazione pubblica unitamente all'affidamento diretto di servizi pubblici; inoltre partecipazione indiretta del Comune di Trieste tramite Interporto di Trieste Spa inferiore al 20% in particolare, partecipazione indiretta del 9,52%)</i>
TPL FVG SCARL	<i>Non ricorre la totale partecipazione pubblica unitamente all'affidamento diretto di servizi pubblici; inoltre partecipazione indiretta del Comune di Trieste tramite Amt Trasporti Srl e Trieste Trasporti Spa inferiore al 20% in particolare, partecipazione indiretta del 13,12%)</i>

10. RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica. Il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa:

- a) nell'ambito del concorso finanziario richiesto dalla Regione agli enti locali;
- b) rispettando il vincolo costituzionalmente previsto dell'equilibrio di bilancio;
- c) attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015;
- d) attraverso le misure introdotte dalla legislazione statale espressamente recepite dalle leggi regionali.

Pertanto, i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati. Ciò è stato confermato da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale la quale ha esplicitamente previsto, in relazione all'accordo Stato Regione dell'ottobre 2019, che <<Tale accordo impone il rispetto degli obiettivi di sistema e stabilisce che il sistema integrato – inclusivo della Regione, degli enti locali situati sul suo territorio e dei rispettivi enti strumentali e organismi interni (art. 1) – concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare (art. 4), puntualmente individuato per gli anni 2019-2021, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all'ente Regione o ai singoli enti locali.>>

Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/20207.

Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/20158, prevedono che gli enti debbano:

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Per quanto attiene all'obbligo dell'equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare i commi da 819 a 827 dell'articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015.

In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica (lettere b) e c) dell'articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34).

Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa.

Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020.

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale.

OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

L'obbligo di sostenibilità del debito è disciplinato dall'articolo 21 della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1885/2020.

a) Definizione dell'obbligo e determinazione del posizionamento dei Comuni

L'obbligo di sostenibilità del debito è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese per rimborso di prestiti del comune sulle entrate correnti del comune medesimo. In particolare il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, così come determinato nel "Piano degli indicatori di bilancio" presente nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei comuni nelle classi demografiche, è quello specificato all'articolo 64 della legge regionale n. 18/2015 (ovvero all'ultimo esercizio oggetto di Rendiconto).

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1885/2020, in attuazione dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale n. 18/2015, ha individuato i valori soglia per classe demografica dell'indicatore riferito al debito prevedendo, per i comuni con oltre 150.000 abitanti come il Comune di Trieste il valore del 8,67%.

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In particolare il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica, 8,67% per il Comune di Trieste, ed i seguenti indicatori:

1) in sede di bilancio di previsione con l'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22

dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);

2) in sede di rendiconto di gestione con l'indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 2/a (Indicatori Sintetici) al medesimo Decreto del Ministero dell'Interno e da inviare anch'esso alla BDAP.

b) Conseguenze del posizionamento dei Comuni

Si possono verificare due condizioni rispetto al posizionamento, le quali producono diverse conseguenze:

I) i Comuni che si collocano al di sotto del loro valore soglia, possono incrementare gli oneri derivanti dall'assunzione di indebitamento (fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sino ad un rapporto tra la spesa complessiva e le entrate correnti (come definitivo dagli indicatori sopra richiamati), non superiore al valore soglia individuato per ciascuna fascia demografica;

II) i Comuni che si collocano al di sopra del loro valore soglia, adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

Le misure necessarie per conseguire il predetto valore attengono sempre al criterio di sostenibilità e si sostanziano in una diminuzione delle spese per il rimborso di prestiti o in un aumento delle entrate correnti.

Qualora il Comune, anche in sede di bilancio di previsione, si trovasse al di sopra del valore soglia, valuterà già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia, che prevedono una situazione debitoria coerente con le proprie entrate correnti.

Al fine della verifica della situazione complessiva del sistema integrato e della sua tenuta, nonché nell'interesse dei singoli Comuni, è previsto che la Regione effettui dei monitoraggi, sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

Il divieto per i Comuni di contrarre nuovo debito decorre dal termine previsto dalla norma, ovvero cinque anni, qualora non abbiano ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento della rispettiva classe demografica. Tale divieto opera sino all'esercizio nel quale l'ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia.

DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' DEI DEBITI FINANZIARI DEL COMUNE

Le modalità di calcolo dell'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio sono di seguito indicate.

Calcolo del rapporto tra le seguenti grandezze:

Numeratore = stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]

Denominatore = stanziamenti competenza dei Titoli 1°, 2° e 3° delle entrate (entrate correnti).

Di seguito viene data evidenza della determinazione del rispetto a previsione dell'indicatore della sostenibilità dei debiti finanziari del Comune di Trieste sui documenti di Bilancio 2026-2028.

CALCOLO DEL NUMERATORE CON DATI DEL BILANCIO 2026-2028

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2026	2027	2028
	1.7 Interessi passivi	1.602.651,72	1.501.598,36	1.501.598,36
-	Interessi di mora (U.1.07.06.02.000)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
-	Interessi anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000)	0,00	0,00	0,00
=	INTERESSI PASSIVI (a)	1.598.151,72	1.497.098,36	1.497.098,36
+	Titolo 4 della spesa (b)	2.262.407,12	2.356.959,04	2.356.959,04
-	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (E.4.02.06.00.000)	2.806.414,07	2.780.027,69	2.785.821,76
-	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000)	0,00	0,00	0,00
-	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)	0,00	0,00	0,00
=	Entrate da Contributi e Trasferimenti (c)	2.806.414,07	2.780.027,69	2.785.821,76
NUMERATORE	TOTALE ONERI PER RIMBORSO PRESTITI (a+b-c)	1.054.144,77	1.074.029,71	1.068.235,64

CALCOLO DEL DENOMINATORE CON DATI DEL BILANCIO 2026-2028

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2026	2027	2028
	TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	139.127.374,00	138.927.374,00	138.927.374,00
+	TITOLO 2°: TRASFERIMENTI CORRENTI	180.518.304,71	177.885.497,22	177.598.342,48
+	TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	76.050.228,38	76.681.825,29	77.275.231,32
= DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (d)	395.695.907,09	393.494.696,51	393.800.947,80

CALCOLO DELL'INDICATORE: NUMERATORE/DENOMINATORE

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2026	2027	2028
NUMERATORE	TOTALE ONERI PER RIMBORSO PRESTITI (a+b-c)	1.054.144,77	1.074.029,71	1.068.235,64
DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (d)	395.695.907,09	393.494.696,51	393.800.947,80
NUMERATORE / DENOMINATORE	VALORE INDICATORE 8.2 Sostenibilità dei debiti finanziari (a+b-c/d)	0,266%	0,273%	0,271%

Dall'esercizio 2023 il calcolo delle "Entrate" va effettuato sia al lordo che al netto della posta che verrà accertata al Titolo I (entrate tributarie) relativa al gettito dell'ex riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012 (parte del gettito dell'ILIA). Infatti la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)" ha stabilito la riscossione, a decorrere dall'anno 2023, da parte dei Comuni della quota di gettito dell'imposta sugli immobili classificati nel gruppo catastale D

che, fino al 2022 era attribuita direttamente allo Stato. Il successivo articolo 21 prevede che a decorrere dall'anno 2023 siano recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui alla legge 228/2012 citata sopra, mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità.

Pertanto il valore dell'indicatore 8.2 "Sostenibilità dei debiti finanziari" ricalcolato, con la detrazione alle entrate correnti dell'importo di Euro 8.182,744,18 (si ipotizza di tale importo anche per il 2027 ed il 2028), risulta il seguente:

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2026	2027	2028
NUMERATORE	TOTALE ONERI PER RIMBORSO PRESTITI (a+b-c)	1.054.144,77	1.074.029,71	1.068.235,64
DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (d)	395.695.907,09	393.494.696,51	393.800.947,80
DENOMINATORE	IMPORTO ILIA (e)	8.182.744,18	8.182.744,18	8.182.744,18
NUMERATORE / DENOMINATORE	VALORE INDICATORE RICALCOLATO 8.2 Sostenibilità dei debiti finanziari (a+b-c/d-e)	0,272%	0,279%	0,277%

Anche nell'esercizio 2026, come già nel 2025, tale indicatore si attesta ad un valore inferiore al 1%.

Ciò ha riflessi positivi anche sull'indice di sostenibilità della spesa di personale, in quanto permette al Comune di Trieste di mantenere la classe di merito (Classe A), prevista per i Comuni con indicatore 8.2 BDAP inferiore a 1% e di ottenere, quindi, il valore premio del 5% in termini di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale, rispetto all'esercizio 2024 il cui valore premio era del 3% (Classe B).

OBBLIGO DI SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE

L'obbligo di sostenibilità della spesa di personale è disciplinato dall'articolo 22 della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020 e nella deliberazione di Giunta regionale n. 1994/2021.

a) Definizione dell'obbligo e determinazione del posizionamento dei Comuni.

L'obbligo della sostenibilità della spesa di personale è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale del Comune sulle entrate correnti del Comune medesimo.

In particolare il valore soglia riferito alla classe demografica è definito quale rapporto percentuale tra la spesa di personale complessiva dell'esercizio 2018 e la media delle entrate correnti relative agli esercizi 2016-2018.

Anche per il parametro di sostenibilità della spesa di personale il riferimento al dato della popolazione, necessario per il collocamento dei Comuni nelle classi demografiche, è quello specificato all'articolo 64 della legge regionale n. 18/2015.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1994/2021, in attuazione dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 18/2015, ha provveduto ad individuare i nuovi valori soglia per classe demografica del rapporto in argomento fissando al **30,6%** la percentuale massima del rapporto per i Comuni con oltre 150.000 abitanti come il Comune di Trieste.

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In particolare il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica e il rapporto tra le proprie poste di bilancio calcolato come di seguito precisato:

- **Numeratore**: impegni dell'esercizio di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale, relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000, nonché alle voci riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000, del Piano dei Conti finanziario di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

- **Denominatore**: accertamenti dell'esercizio di competenza relativi alle entrate correnti e precisamente alle voci riportate nei titoli E.1.00.00.00.000, E.2.00.00.00.000 e E.3.00.00.00.000 del Piano dei Conti finanziario di cui al decreto legislativo 118/2011, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato (in sede di bilancio di previsione) ed assestato (in sede di rendiconto) e relativo all'annualità considerata.

a.1) Spesa complessiva di personale – precisazioni.

Per spesa complessiva del personale si deve intendere perciò quella riferita ad impegni di competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.

Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della determinazione del proprio rapporto, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto rapporto non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente. Non rilevano, inoltre, ai fini della determinazione del proprio rapporto, le spese per cantieri di lavoro e le spese per assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR e sulle proprie risorse di bilancio per l'attuazione di progetti PNRR, nonché le spese per arretrati di esercizi precedenti e relativi a rinnovi contrattuali.

Le spese di personale in comando, distacco, convenzione o altre simili forme di utilizzo di personale dipendente da altre amministrazioni, devono essere valorizzate pro quota da parte degli enti partecipanti all'accordo.

A tale proposito, in sede di rendiconto di gestione, i comuni invieranno un modello in cui saranno evidenziate le poste di spesa e di entrata in funzione del ruolo del Comune all'interno dell'accordo.

Quindi le uniche rettifiche per la determinazione del valore soglia di ogni singolo Comune sono quelle sopra indicate. Infatti, come precisato anche dalla deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 134/2020, la nuova impostazione basata sulla sostenibilità, segna una discontinuità con il regime previgente ed obbliga a dare una definizione onnicomprensiva della spesa di personale, le cui eccezioni devono essere espressamente enunciate.

Per tale motivo sono incluse nella spesa di personale anche le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) entro la quota di riserva, come specificato nella sopra citata deliberazione Cdc Lombardia n. 134/2020. Non hanno inoltre titolo ad essere detratte neppure quelle voci che erano state da ultimo indicate dalla Corte dei Conti – Sezione autonomie con deliberazione n. 13 del 09 marzo 2015, riguardante le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014, tra le quali, a titolo esemplificativo, le spese relative agli incentivi sulla progettazione (ex legge Merloni), allo straordinario elettorale, ai diritti di rogito.

Di seguito viene data evidenza della determinazione del rispetto, a previsione, dell'indicatore della sostenibilità delle spese di personale del Comune di Trieste sui documenti di Bilancio 2026-2028.

CALCOLO DEL NUMERATORE CON DATI DEL BILANCIO 2026-2028

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2026	2027	2028
	Spesa del Personale (U.1.01.00.00.000)	122.781.105,78	124.894.348,36	124.894.348,36
+	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (U.1.03.02.12.000)	455.000,00	476.000,00	476.000,00
+	Rimborsi dovuti per spese di personale (comando, distacco, convenzioni, ecc.) (U.1.09.01.01.000)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
-	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, convenzioni, ecc.) (E.3.05.02.01.000)	160.000,00	160.000,00	160.000,00
-	spese di personale finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, (finalizzate a nuove assunzioni) previste da apposita normativa, spese per cantieri di lavoro e spese per assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse dei PNRR e sulle proprie risorse di bilancio per attuazione progetti PNRR, spese per arretrati di es. precedenti e relativi a rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
= NUMERATORE	TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE (a)	123.121.105,78	125.255.348,36	125.255.348,36

CALCOLO DEL DENOMINATORE CON DATI DEL BILANCIO 2026-2028

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2026	2027	2028
	TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	139.127.374,00	138.927.374,00	138.927.374,00
+	TITOLO 2°: TRASFERIMENTI CORRENTI	180.518.304,71	177.885.497,22	177.598.342,48
+	TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	76.050.228,38	76.681.825,29	77.275.231,32
-	ENTRATE che finanziano spese di personale (finalizzate a nuove assunzioni e assunzioni tempi determinati a valere su risorse PNRR) previste da apposita normativa e spese per cantieri di lavoro	0,00	0,00	0,00
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	11.388.429,43	11.407.904,47	11.443.446,02
-	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, convenzioni, ecc.) (E.3.05.02.01.000)	160.000,00	160.000,00	160.000,00
= DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (b)	384.147.477,66	381.926.792,04	382.197.501,78

CALCOLO DELL'INDICATORE: NUMERATORE/DENOMINATORE

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2026	2027	2028
NUMERATORE	TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE (a)	123.121.105,78	125.255.348,36	125.255.348,36
DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (b)	384.147.477,66	381.926.792,04	382.197.501,78
NUMERATORE/DENOMINATORE	INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI (a/b)	32,05%	32,80%	32,77%

Come nel caso dell'indicatore sul debito, il calcolo dell'indicatore sulle spese di personale va effettuato anche al netto della posta che verrà accertata al Titolo I (entrate tributarie) relativa

al gettito dell'ex riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012 (parte del gettito dell'ILIA).

Pertanto tale indicatore, ricalcolato, risulta il seguente:

SEGNO	STANZIAMENTI DI COMPETENZA	2026	2027	2028
NUMERATORE	TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE (a)	123.121.105,78	125.255.348,36	125.255.348,36
DENOMINATORE	TOTALE ENTRATE CORRENTI (b)	384.147.477,66	381.926.792,04	382.197.501,78
MENO (detratto dal denominatore)	importo recupero quota parte del gettito ILIA (c)	8.182.744,18	8.182.744,18	8.182.744,18
NUMERATORE/DENOMINATORE	INCIDENZA RICALCOLATA (con recupero quota parte gettito ILIA) SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI [a/(b-c)]	32,75%	33,51%	33,49%

a.2) Premio in relazione alla sostenibilità del debito

Atteso che tra gli scopi del nuovo regime è fondamentale quello di mantenere sostenibili le spese che rendono rigido il bilancio dell'ente, viene attribuito un premio in termini di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale indicata nella Tabella 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, ai Comuni che hanno una bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento. Per il Comune che si trova in una delle tre distinte classi di merito riportate nella seguente Tabella, il valore soglia della propria classe demografica è incrementato dei punti indicati nella medesima Tabella e riferiti alla classe di merito in cui si posiziona, in riferimento;

- all'indicatore 8.2 in sede di bilancio di previsione;
- all'indicatore 10.3 in sede di rendiconto di gestione.

Classi di merito	Incremento "percentuale valore soglia"
Comuni con indicatore 8.2 BDAP inferiore a 1% (Classe A)	5%
Comuni con indicatore 8.2 BDAP da 1% a 2,49% (Classe B)	3%
Comuni con indicatore 8.2 BDAP da 2,5% a 5% (Classe C)	1,5%

L'indicatore 8.2, calcolato sulla base dei dati di bilancio di previsione 2026-2028, risulta il seguente:

- per l'anno 2026 allo 0,266%;
- per l'anno 2027 allo 0,273%;
- per l'anno 2028 allo 0,271%.

Il valore dell'indicatore 8.2 Sostenibilità dei debiti finanziari, ricalcolato ai sensi dell'articolo 4 comma 8 del D. LGS. 154/2019 (con la detrazione alle entrate correnti dell'importo di Euro 8.182,744,18 prevista dall'articolo 9 comma 16 della L.R. 16/2023 per il triennio 2024-2026 e ipotizzando lo stesso importo per gli anni 2027 e 2028) risulta il seguente:

- per l'anno 2026 allo 0,272%;
- per l'anno 2027 allo 0,279%;
- per l'anno 2028 allo 0,277%.

Anche nell'esercizio 2026, come già nel 2025, tale indicatore si attesta ad un valore inferiore al 1%.

Ciò ha riflessi positivi anche sull'indice di sostenibilità della spesa di personale, in quanto permette al Comune di Trieste di mantenere la classe di merito (Classe A), prevista per i Comuni con indicatore 8.2 BDAP inferiore a 1% e di ottenere, quindi, il valore premio del 5% in termini di aumento del valore della soglia massima di spesa di personale, rispetto all'esercizio 2024 il cui valore premio era del 3% (Classe B).

Visti entrambi i casi, il valore soglia da prendere in considerazione, per la determinazione del rispetto del vincolo complessivo della spesa di personale, può essere aumentato del 5%, quindi complessivamente, tale valore è pari a $30,6\% + 5\% = 35,6\%$, nel triennio 2026-2028.

b) Conseguenze del posizionamento dei Comuni

Anche nel caso della spesa di personale si possono verificare due condizioni rispetto al posizionamento dell'ente, le quali producono diverse conseguenze:

I) i Comuni che si collocano al di sotto del loro valore soglia, fermo restando quanto previsto per il premio di cui al precedente punto a.3), possono incrementare la spesa di personale, in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti (come sopra illustrato) non superiore al rispettivo valore soglia individuato in base alla fascia demografica di appartenenza;

II) i Comuni che si collocano al di sopra del loro valore soglia, fermo restando quanto previsto per il premio di cui al precedente punto a.3), adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.

Le misure necessarie per conseguire il predetto valore attengono sempre al criterio di sostenibilità e si sostanziano in una diminuzione delle spese di personale o in un aumento delle entrate correnti, non rilevando più il concetto di turnover basato sul numero di dipendenti in capo al Comune.

Qualora il Comune, anche in sede di bilancio di previsione, si trovasse al di sopra del valore soglia, valuterà già in tale sede le azioni da porre in essere, in armonia con la ratio delle norme in materia, che prevedono una situazione relativa alla spesa di personale coerente con le proprie entrate correnti.

Al fine della verifica della situazione complessiva del sistema integrato e della sua tenuta, nonché nell'interesse dei singoli Comuni, la Regione effettuerà dei monitoraggi sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

Per queste finalità si ritiene che al Piano triennale del fabbisogno di personale vada allegato un prospetto che evidenzi la situazione pluriennale relativamente al rapporto di sostenibilità della spesa di personale.

Il divieto per i Comuni di assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale decorre dal termine previsto al precedente punto II) (cinque anni), qualora non abbiano ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento secondo la propria classe demografica e fermo restando l'eventuale premio nel caso di bassa incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento. Tale divieto opera sino all'esercizio nel quale l'ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia.

DETERMINAZIONE DEL VALORE SOGLIA PER LA SPESA DI PERSONALE

		2026	2027	2028
Spesa di personale calcolata come da DGR n. 1885 del 14.12.2020	a	123.121.105,78	125.255.348,36	125.255.348,36
Entrate correnti calcolate come da DGR n. 1885 del 14.12.2020 (al netto del FCDE)	b	384.147.477,66	381.926.792,04	382.197.501,78
Rapporto percentuale dell'Ente	a/b	32,05%	32,80%	32,77%
Soglia classe demografica a cui appartiene l'Ente secondo DGR n. 1885 del 14.12.2020, aggiornata dalla DGR n. 1994 del 23.12.2021 (30,60%) + premio per la sostenibilità del debito (5%)		35,60%	35,60%	35,60%
Posizionamento dell'Ente rispetto alla soglia		Valore soglia rispettato	Valore soglia rispettato	Valore soglia rispettato

Di seguito viene data evidenza della determinazione del rispetto, a previsione, dell'indicatore della sostenibilità della spesa di personale del Comune di Trieste, sui documenti di Bilancio 2026-2028, nelle due dimostrazioni sia al lordo, che al netto del recupero di parte del gettito dell'imposta ILIA.

		2026	2027	2028
Spesa di personale calcolata come da DGR n. 1885 del 14.12.2020	a	123.121.105,78	125.255.348,36	125.255.348,36
Entrate correnti calcolate come da DGR n. 1885 del 14.12.2020 (al netto del FCDE)	b	375.964.733,48	373.744.047,86	374.014.757,60
Rapporto percentuale dell'Ente RICALCOLATO (con recupero quota ex art. 4 co. 8 D.Lgs. 154/2019)	a/b	32,75%	33,51%	33,49%
Soglia classe demografica a cui appartiene l'Ente secondo DGR n. 1885 del 14.12.2020, aggiornata dalla DGR n. 1994 del 23.12.2021 (30,60%) + premio per la sostenibilità del debito (5%)		35,60%	35,60%	35,60%
Posizionamento dell'Ente rispetto alla soglia		Valore soglia rispettato	Valore soglia rispettato	Valore soglia rispettato

Trieste, 21 novembre 2025

IL DIRIGENTE

Vincenzo dott. Di Maggio